

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA

**Corso di Laurea magistrale
in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea**



Tesi di Laurea in Storia di Venezia

I Matrimoni Segreti nella Venezia del '600

Relatore

Ch. Prof. Claudio Povolo

Laureanda

Elisabetta De Anna

matricola: 829599

Anno Accademico

2014 / 2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA

**Corso di Laurea magistrale
in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea**



Tesi di Laurea in Storia di Venezia

I Matrimoni Segreti nella Venezia del '600

Relatore

Ch. Prof. Claudio Povolo

Laureanda

Elisabetta De Anna

matricola: 829599

Anno Accademico

2014 / 2015

Indice

Abbreviazioni	5
----------------------------	---

Introduzione	6
---------------------------	---

CAPITOLO 1. Introduzione al matrimonio in epoca moderna.	9
---	---

<i>-1.a Introduzione</i>	9
--------------------------------	---

<i>-1.b Il matrimonio pre-tridentino e relative problematiche</i>	11
--	----

<i>-1.c Il sistema dotale: il ruolo della donna nel matrimonio</i> ..	19
---	----

<i>-1.d I matrimoni clandestini</i>	23
---	----

<i>-1.e Considerazioni generali</i>	25
---	----

CAPITOLO 2. La riforma del matrimonio nel Concilio di Trento	28
---	----

<i>-2.a La Riforma protestante</i>	28
--	----

<i>-2.b Il Concilio di Trento</i>	31
---	----

<i>-2.c Il matrimonio nel Concilio di Trento</i>	34
--	----

<i>-2.d Le conseguenze della Controriforma</i>	39
--	----

CAPITOLO 3. I matrimoni segreti e il caso veneziano	44
-3.a <i>I cambiamenti nella società veneziana in epoca moderna</i>	44
-3.b <i>Il matrimonio segreto</i>	51
-3.c <i>Il rapporto con lo Stato</i>	61
-3.d <i>I matrimoni di nobili, cittadini e popolari</i>	64
Conclusione	76
Immagini	79
Fonti Archivistiche, Bibliografia e Sitografia	91-93

Abbreviazioni

ASPVe= Archivio Storico del Patriarcato di Venezia.

ASVe= Archivio di Stato di Venezia.

Cfr.= Confronta.

Cit.= Citato/a/i.

Ed./Edd.= Edizione/Edizioni

Fasc./fasc.= Fascicolo/Fascicoli.

Fig./figg.= Figura/Figure.

Ibid.= Ibidem.

Sec./secc.= Secolo/i.

N./n.i= Numero/i.

Tip= Tipografia

Vol./voll.= Volume/i.

Introduzione

Il matrimonio è stato a lungo un istituto soggetto a una stretta disciplina da parte dell'autorità pubblica, ecclesiastica, comunitaria e del sistema del lignaggio. Il matrimonio disciplinato però non è rimasto soggetto alla staticità delle norme a cui era sottoposto ma si è presentato invece con percorsi che si discostano non poco da quelli lineari e prestabiliti. Questa sua mutabilità e vivacità lo ha reso oggi uno strumento prezioso agli occhi dello storico.

I comportamenti irregolari e spuri hanno permesso infatti di cogliere una conflittualità tra i diversi poteri ciascuno desideroso di imporsi sugli altri, dando spazio ad elementi, a persone e a fatti che nel sistema tradizionale non ne avrebbero trovato. Sono proprio questi aspetti ad essere identificati come la premessa di specifici cambiamenti storici.

Il matrimonio evidenzia al suo interno una doppia anima: quella 'spirituale' legata alla sfera del sacro disciplinata dall'autorità ecclesiastica e una 'materiale' legata alla contrattualità gestita dalle autorità civili, dalle famiglie e dalla comunità con il suo bagaglio di consuetudini.

La disciplina e il controllo di tale istituto, che andava a rappresentare il fondamento della società, era gestito da tutti i suoi componenti con una struttura di tipo gerarchico.

Il suo ruolo, così importante, era spesso fonte di contese e litigi in quanto chi aveva il controllo del matrimonio di fatto controllava la società stessa.

L'istituto matrimoniale coniugava al suo interno interessi familiari, interessi patrimoniali, dinamiche politico-sociali ed interessi personali. Si dovevano in sostanza coniugare la voce dei singoli e i loro sentimenti con l'esigenza di dare stabilità alle strutture di convivenza, cementando altresì equilibri parentali e comunitari. In questa dinamica difficilmente realizzabile, chi si trovava in una posizione di debolezza erano le esigenze delle persone contraenti il matrimonio che venivano messe in secondo piano rispetto alla ricchezza e allo 'status'.

Lo studio approfondito del sistema matrimoniale ha sicuramente messo in evidenza alcuni aspetti legati alla sfera sentimentale e soggettiva, evidenziandone una grossa valenza scientifico-storica.

Essi sono diventati a tutti gli effetti dei veri e propri oggetti di studio in grado di farci avvicinare maggiormente alla società del passato.

Cercare di comprendere i modelli psico-antropologici legati all' 'istituto' tipici di una determinata epoca storica, ci permette di definire in maniera più precisa la dinamica dei fatti accaduti.

I linguaggi per comunicare le passioni e i sentimenti delle persone non sono rimasti uguali nel tempo sia nell'aspetto comunicativo che percettivo. L' 'alfabeto' del sentire di una società ci permette di capire meglio gli individui e il loro modo di vivere. Il 'sentire' dell'uomo che a prima vista potrebbe apparire immutabile, si presenta invece, nella sua dimensione storica, mutevole e dinamico. La percezione di determinati sentimenti e la loro evoluzione ci fanno comprendere meglio la trasformazione della società. Il 'sentire umano' permette infatti di mobilitare energie sotterranee che soddisfano le esigenze dei singoli individui in una realtà che non sempre si fa portavoce di tali bisogni soggettivi. In altre parole si viene a scoprire che questi 'elementi nascosti' generavano in alcuni casi mutazioni storiche profonde.

In epoca medievale la società si era modellata intorno al senso dell'onore e dello "status; in epoca moderna si iniziava a delineare l'esigenza di un'autonomia individuale che si distaccasse dalla struttura gerarchica.

In questa ottica i matrimoni segreti sembrano essere precursori di questa tendenza storica. Essi, insieme ai matrimoni clandestini, esprimevano una tensione contrastante la volontà del lignaggio.

Il matrimonio segreto, oggetto di questo approfondimento, nasce come tentativo di risolvere quelle contraddizioni sociali che un'unione regolare avrebbe evidenziato, senza aprire un conflitto con le parti sociali coinvolte. Diversamente i matrimoni clandestini si differenziano dai precedenti proprio su questo punto.

Le fonti di cui mi sono servita per la ricerca storica a sostegno di questa tesi sono di tipo bibliografico e archivistico. Le prime sono utilizzate principalmente per offrire un quadro generale sull'istituto

matrimoniale e sulle vicende storiche che portarono alle riforme del matrimonio apportate dal Concilio di Trento. Questo argomento viene trattato principalmente nei primi due capitoli della tesi. Ho ritenuto necessario riportare questo *excursus* per identificare il momento storico che vide la nascita del matrimonio segreto.

Le seconde fonti sono i documenti originali dei matrimoni segreti, che vanno ad arricchire il terzo capitolo. Tali fonti sono oggi conservate nell'Archivio patriarcale di Venezia, che custodisce tutti i documenti relativi ai matrimoni segreti contratti in loco dalla metà del Seicento fino alla fine del Settecento. Per il mio studio ho deciso di prendere in considerazione i primi anni in cui il fenomeno ebbe inizio ed assunse una portata tale da richiedere un intervento regolatore da parte del patriarcato veneziano. Si tratta quindi degli anni che vanno dal 1633 al 1688.

I documenti sono stati organizzati in due filze: la prima contenente i matrimoni segreti dal 1633 al 1678, la seconda quelli relativi all'ultima decina di anni. La prima filza contiene al suo interno 125 fascicoli, mentre la seconda 62, per un totale di 187 casi di matrimoni segreti.

Osservare direttamente i documenti e comprendere che cosa dovesse essere tenuto nascosto e il perché, ci permette in fondo di comprendere meglio come una società fosse strutturata e su quali valori fondasse le proprie basi, quale fosse il senso di giustizia e quale organizzazione sociale una comunità accettasse o meno.

Riconoscere i protagonisti di tali vicende e dare loro voce, evidenza e classifica il fenomeno stesso.

Gli attori coinvolti nei fatti ci hanno permesso di compiere un'analisi della società nei suoi diversi punti di vista: chi deteneva il potere, chi potesse essere visto come persona influente al fine di concludere questo tipo di unione e quali fossero le motivazioni che spingessero a mantenere segreto il matrimonio.

Analizzare il matrimonio significa infine mettere a fuoco i sentimenti, le emozioni, le passioni e i fatti che ne derivano. Attraverso di essi io ritengo che il giudizio storico sull'epoca analizzata non potrà che uscirne profondamente arricchito.

Capitolo 1: **Introduzione al matrimonio in epoca moderna.**

1.a Introduzione.

A partire dagli anni Ottanta del XIX secolo il tema sul matrimonio è divenuto oggetto di grande interesse per la storiografia. Esso nella sua evoluzione e nei suoi aspetti, in alcuni tratti anche molto complessi ed elaborati, ha arricchito la ricerca su diversi ambiti di cui la storia si occupa.

Il matrimonio è strumento di studio per la sua funzione eminentemente sociale, infatti per quanto la vita coniugale abbracci un ampio ventaglio di esigenze, tra cui quelle affettive e sessuali, la sua funzione economica è senza dubbio l'elemento predominante sia nel periodo pretridentino che, in parte, post-conciliare.¹

Il matrimonio era un contratto tra famiglie, e in una realtà in cui la famiglia rappresentava il nucleo fondamentale della società e delle relazioni umane, il controllo sulla sessualità femminile assicurava da una parte la legittimità dei figli dall'altra la garanzia di una corretta trasmissione del patrimonio. A definire le regole delle unioni non erano quindi solo lo Stato e la Chiesa, ma le famiglie stesse e la comunità, che con il suo ventaglio di consuetudini esercitava un saldo dominio sul sistema matrimoniale. Possedere infatti un controllo giurisdizionale del matrimonio significava governare la società a partire dalla sua cellula fondamentale poiché permetteva, attraverso l'accesso alla sfera più intima dell'individuo, di intervenire e incidere sulla formazione o dissoluzione della famiglia.

Ciò che l'uomo doveva cercare nel matrimonio non era quindi l'azzardo della promozione sociale o la passione dei sensi e del cuore,

¹ S. Saidel Menchi, D. Quaglioni, *Matrimoni in dubbio, unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, 2001.

ma il miglioramento e il mantenimento dell'onore della famiglia e dello Stato.

Nel matrimonio i veri protagonisti non erano i singoli, ma le famiglie e i soggetti collettivi. Ci si sposava tra eguali, dalle famiglie e dalla posizione sociale usciva un ventaglio di opportunità per l'individuo, opportunità matrimoniali ed educative oltre i quali si rischiava di incorrere in grossi scandali.

La scissione tra l'amore e il matrimonio è netta ed evidente fino alla fine del Settecento. Solo nell'Ottocento e nel Novecento, con la privatizzazione del matrimonio, il sentimento amoroso divenne l'unico criterio giustificatore della scelta matrimoniale: per amore si convolava a nozze e senza di esso ci si separava. Questo non accadeva nel caso del matrimonio medievale e moderno, dove i sentimenti che lo identificavano erano quelli della solidarietà e dell'amicizia; l'individuo era inserito in una fitta rete di relazioni, familiari e comunitarie, che rendevano impossibile afferrarlo singolarmente. I destini dei singoli erano strettamente intrecciati a quelli familiari, soprattutto quando famiglia, privilegi e doveri erano strettamente legati all'economia familiare. L'amore era un derivato del matrimonio, ci si innamorava perché si era sposati, piuttosto che sposarsi per amore tra i coniugi.²

1.b Il matrimonio pre-tridentino e relative problematiche.

Il matrimonio medievale non si sviluppava in un unico momento ma prevedeva una sequenza di atti dilatati nel tempo che potevano durare anni e che coinvolgevano sempre di più un numero elevato di parenti e amici. I tempi lunghi erano dovuti da una parte alla necessità tra le diverse famiglie di trattare per raggiungere un accordo sugli aspetti economici, dall'altra per garantire una graduale pubblicizzazione della formazione di una nuova coppia.³

Il primo atto era generalmente affidato a dei professionisti, chiamati *sensali*⁴, a cui aspettava il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato matrimoniale e di far circolare le informazioni tra chi era interessato a combinare un matrimonio.

Il matrimonio comportava uno scambio di beni tra i gruppi famigliari, dove le fanciulle non erano altro che la 'mercanzia' ceduta da un gruppo all'altro. Quando era necessario intervenivano amici comuni o persone autorevoli del mondo cittadino, definite *mezzani*, in grado di stabilire un clima di fiducia reciproco.

Nel momento in cui si voleva stipulare un accordo tra i parenti dei futuri sposi lo solo scambio verbale non era esaustivo, avveniva quindi un rituale, denominato *Impalmamento*. Esso era atto a confermare l'impegno stipulato tra le parti mediante una stretta di mano, che poteva essere anche sostituita dal braccio, come in uso

3 Anche la comunità esercitava un controllo sulle decisioni matrimoniali e lo faceva attraverso un gruppo di bande giovanili, gerarchicamente organizzate, a cui era affidato il compito di punire chi avesse infranto le leggi consuetudinarie attraverso un rituale ben definito, spesso anche violento, da cui deriva il nome italiano di Trimpellate, Mattinate, Ciabre, Cembolata. Per porre fine a tali soprusi i mal capitati erano costretti molte volte a pagare una somma in denaro pari al disonore portato dall'aver violato la legge comunitaria, ottenendo così la reintegrazione nella comunità. Il fenomeno è noto anche con i nomi di *Chiarivari*, *Skimmington* e *Cencerrada*.

4 Cit. D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008. con il termine *sensale* si identifica un vero e proprio mestiere, chi lo esercitava si occupava di valutare le offerte del mercato matrimoniale e far circolare le informazioni tra chi era interessato a combinare un matrimonio.

nella Roma antica (*Abboccamento*). Il tutto veniva registrato per iscritto da un notaio che nell'atto precisava anche l'entità della dote.

Il passaggio successivo avveniva al cospetto del maggior numero possibile di parenti e amici, che trasformavano l'atto in una cerimonia informale, in cui il futuro sposo e il padre della sposa davano pubblicamente il loro assenso alle nozze. Il tutto veniva nuovamente registrato da un notaio, che fissava ancora una volta l'entità della dote e le modalità di pagamento. La sposa, a cui era impedito di partecipare alle trattative, si trovava in casa ad attendere che lo sposo l'andasse a visitare.

Pochi giorni dopo il secondo atto si svolgeva il rito solenne, che lo distingueva da quello informale avvenuto precedentemente. Il luogo era solitamente la chiesa, scelta come spazio pubblico e neutrale piuttosto che per il suo valore sacrale. Qui venivano formulate le *giurie*, uno scambio di reciproco consenso mediante formule prestabilite dalla consuetudine. A seguire si teneva un banchetto pubblico e solo in questa occasione la coppia diventava protagonista della scena nuziale.

Spesso l'atto poteva essere integrato e solennizzato da un successivo rito, chiamato *Inanellamento*. Se in epoca romana questo rituale era legato alla fase della 'promessa', a partire dal XIII secolo esso divenne simbolo dell'unione matrimoniale.

Il giorno 'dell'anello' era una cerimonia privata, celebrata in casa, non in chiesa, e di solito senza l'intervento di un sacerdote, alla presenza della famiglia e degli amici.

Nei giorni successivi la sposa veniva trasferita solennemente nella casa del marito (*traductio*), il quale le forniva un vero e proprio guardaroba, (rito di *vestizione* della sposa), che segnava l'ingresso della donna nel nuovo gruppo familiare. La moglie da parte sua offriva regali ai parenti e riceveva dalle donne gli anelli che esse avevano a loro volta avuto in dono al momento delle loro nozze, come segno di rafforzamento dei legami familiari.

Entro una settimana la novella sposa doveva far ritorno nella casa del padre per sottolineare la presenza del legame della donna con la propria famiglia di origine e per prefigurare un possibile ritorno della sposa come vedova che abbandonava il tetto coniugale. Questo rituale serviva ad enfatizzare

il carattere provvisorio dell'unione matrimoniale. Terminati i festeggiamenti per la 'ritornata'⁵, si poteva ritenere concluso il matrimonio e la coppia poteva iniziare così la vita coniugale.

Nella descrizione brevemente riportata sullo svolgimento del matrimonio abbiamo preso come modello l'*iter* caratterizzante le famiglie di ceto elevato. Nonostante ciò questo rituale veniva rispettato anche dai ceti popolari: i contadini, i mezzadri, gli artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori sottoposti delle città e delle campagne. Anche per loro il matrimonio non era considerato un singolo atto, ma un processo che iniziava e si concludeva in un certo periodo di tempo, che prendeva a modello e imitazione quello dell'élite. Si apriva con delle trattative, affidate più frequentemente ad amici e parenti che a intermediari di professione, per tutelare la presenza della dote e del corredo che la sposa avrebbe portato al marito. Talvolta a redigere la *scritta di parentado* era il prete locale, che nelle piccole comunità di campagna svolgeva anche funzioni notarili.

Una volta resa pubblica la conclusione di un nuovo parentado tutta la comunità era chiamata a parteciparvi: erano gli amici e i vicini a toccare le mani agli sposi, per congratularsi con ciascuno di loro, aggiungendo spesso una frase di augurio.

Altri gesti erano espressione di un impegno vincolante: come il bacio tra i partner, che rappresentava un'anticipazione dei rapporti sessuali, o il gesto del bere dallo stesso bicchiere.

Anche nei ceti medio-bassi si facevano doni alle future spose: non gioielli troppo costosi, ma stoffe, abiti e accessori come nastri e cinture.

Era inoltre frequente che anche le future spose offerissero a loro volta dei doni al futuro sposo; si trattava spesso di fazzoletti da naso o di altri oggetti molto umili. I doni, al pari dei gesti, erano il segno tangibile e visibile del consenso al matrimonio.

Senza anello non c'era il matrimonio, ma per lungo tempo esso fu associato alla 'promessa'. Il tocco della mano, l'inanellamento e il

5 Cfr. A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani, *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, 2012.

bacio potevano caratterizzare indifferentemente sia il matrimonio sia la precedente ‘promessa’. I rituali non consentivano così di distinguere con certezza tra la ‘promessa’ e il matrimonio vero e proprio.

Il consenso scambiato tra i partner senza che nessuno fosse presente era considerato vincolante davanti a Dio e alla propria coscienza, ma era necessario il rito pubblico perché la nuova unione fosse riconosciuta dalla comunità e gli effetti giuridici del vincolo venissero garantiti: che ottenesse in altre parole un riconoscimento civile. Il corteo aveva infatti lo scopo di informare la comunità della costituzione della nuova coppia. L’unione matrimoniale doveva quindi avvenire in maniera lenta e graduale per consentire alla comunità di accettare un cambiamento così radicale quale era quello di trasferimento di donne e di beni da una famiglia ad un’altra.

Il matrimonio pre-tridentino era caratterizzato quindi da spontaneismo e da una varietà diversa di unioni coniugali.

Nello spontaneismo ci si poteva imbattere quindi con molta frequenza in matrimoni a *tempo*⁶ (che avevano una durata limitata a causa della mancanza di una adeguata legislazione) o in casi di bigamia o di monogamia che si succedevano uno di seguito all’altro; inoltre la coabitazione giovanile o pre-nuziale non erano affatto fenomeni rari nella società medievale.

L’evento era coperto da un’aurea dimessa, quotidiana e domestica: Ci si sposava dalla stalla all’osteria, in cucina o nell’orto, al pascolo o in soffitta, in un boschetto o nella bottega, sotto il portico di casa o presso la fontana pubblica.

Un ricorrente scenario nuziale notturno è ad esempio il balcone o la finestra, dai documenti emergono infatti racconti di padri risolti a nascondere le prove del matrimonio delle figlie adolescenti, arrivando a murare le finestre galeotte⁷.

6 Cit in D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008. con il termine *Matrimoni a tempo* si vogliono racchiudere tutti quelle diverse cause che rendevano precario e limitato il matrimonio.

7 Ibidm.

Si potevano avere diversi e opposti tipi di matrimonio: si convolava a nozze d'impulso o tramite lunghe trattative famigliari; ci si arrivava dopo anni di convivenza (con l'obiettivo di mettersi in pace la coscienza e di legittimare i figli), oppure ci si sposava senza essersi mai incontrati faccia a faccia, se non al momento della stipula del contratto. Si poteva passare attraverso la mediazione di un sensale o si stringeva una legame di propria iniziativa.

Ci troviamo di fronte a una duplice e opposta visione del matrimonio: da una parte ci imbattiamo in forme fortemente ritualizzate e solennizzate, dall'altra in forme del tutto spontanee e private, entrambe comunque riconosciute dalla società.

Possiamo osservare una molteplicità di riti diversi a seconda delle consuetudini locali e del ceto sociale degli sposi, ma anche per l'influsso degli interventi dei poteri ecclesiastici e secolari; si tratta di riti flessibili ed adattabili alle diverse esigenze delle coppie e delle loro famiglie, potendo così dilatarsi o accorciarsi, complicarsi o semplificarsi a seconda del bisogno.

Nemmeno le formule del rito erano univoche: spesso c'era un officiante che interrogava i contraenti e poi le parole vincolanti erano suggerite dalla tradizione, quindi in continua evoluzione.

In ogni caso il matrimonio veniva vissuto come un evento profondamente religioso: ad esempio se gli sposi si trovavano a celebrare le nozze da soli, spesso venivano invocati come testimoni Dio, la Madonna o i santi, il vincolo così contratto poteva essere illecito davanti al 'mondo' ma non davanti a Dio. Di questo uomini e donne di ceti sociali diversi ne erano ben consapevoli, le consuetudini locali regolavano i riti nuziali e attribuivano alle famiglie un ruolo determinante nel loro svolgimento, ma non mettevano in discussione il fatto che l'essenza del matrimonio stava nel consenso degli sposi, essi stessi ministri del sacramento in qualsiasi forma fosse svolto.

La Pluralità di forme matrimoniali la varietà di percorsi, l'iniziativa individuale erano tutti frutti della cosiddetta

*dottrina del consenso*⁸. La Chiesa infatti nel corso del medioevo aveva cercato di assimilare la sacralità del matrimonio presente nella società, ponendo come punto fondamentale il consenso tra i due futuri coniugi.

Tra il XII e il XIII secolo la situazione si fece fortemente intricata, e le unioni incerte crebbero enormemente. La Chiesa ritenne quindi necessario intervenire per sanare tali contraddizioni. I frati teologi Graziano e Pietro Lombardo avanzarono due proposte che rispecchiavano l'una gli usi dell'Europa meridionale e l'altra quelli dell'Europa settentrionale. Ad imporsi nel corso del Concilio lateranense IV (1215) fu la teoria elaborata da Pietro Lombardo, che dava maggiore rilievo alla nuova coppia e alla 'promessa'.

Il matrimonio veniva di fatto organizzato in due tappe: la prima detta degli *sponsali per verba de futuro*, con cui si formulava un vincolo tra la coppia che nel corso degli anni poteva essere sciolto per svariati motivi; la seconda degli *sponsali per verba de presenti*, dove avveniva lo scambio delle promesse nuziali e l'inizio ufficiale del matrimonio⁹.

Lo scambio del consenso *per verba de presenti* come condizione di validità del vincolo era di fatto contraddetto dall'importanza attribuita da tutti i ceti sociali alla 'promessa', cioè al momento in cui i partner e le loro famiglie si impegnavano a rispettare l'accordo di unirsi in matrimonio e l'impegno nel trasferimento dei beni e della dote.

L'aspetto contrattuale tuttavia non cancellava le implicazioni individualistiche contenute nella dottrina del consenso; il matrimonio era vissuto come un fatto profondamente religioso e, ciò nonostante, i matrimoni 'iniziati' non sempre giungevano a conclusione, ma potevano interrompersi per il sopraggiungere di elementi nuovi.

8 Con il termine *Dottrina del consenso* si intende l'identificazione dell'atto matrimoniale con il solo mero scambio delle promesse nuziali tra due sposi.

9 Cfr. con G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, Dipartimento degli studi storici, 1985-86.

I conflitti nascevano proprio per l'interruzione di questo *iter* matrimoniale¹⁰.

Nei secoli tra il XIV e XVI secolo si vide il trionfo della concezione del matrimonio come contratto consensuale, ma le forme di pubblicità e di solennizzazione dell'evento che venivano comunque raccomandate non erano vincolanti per contrarre il matrimonio.

Fin dal XII secolo la Chiesa aveva il controllo assoluto dal punto di vista giurisdizionale. I papi che vennero prima della grande riforma del Concilio di Trento intervennero in materia matrimoniale offrendo delle indicazioni, spesso saltuarie o comunque legate a singole problematiche, che mostravano un primo intervento della Chiesa in materia matrimoniale e un primo sentore di difficoltà nell'istituzione stessa, che vedeva l'ingerenza da parte di poteri diversi, da quello dei nascenti Stati a quello della famiglia e della comunità, che creavano non poche problematiche nel riconoscimento o meno della validità matrimoniale.

Papa Adriano IV aveva affrontato la problematica sulla concessione o meno del matrimonio degli schiavi.

Alessandro III, suo successore, nel suo lungo pontificato aveva contribuito a chiarire alcuni aspetti sul diritto matrimoniale, seppur non esponendo alcun principio generale né legiferando in materia, ma intervenendo a sanare i singoli casi.

Egli emanò tutta una serie di enunciazioni giuridiche che mostravano un interesse e un'attenzione verso il consenso, la consumazione e il rito matrimoniale come elementi costitutivi del matrimonio stesso(1198-1216).

Si dovrà però aspettare il Quarto Concilio lateranense (1215) per veder un primo intervento decisivo in materia matrimoniale. La Chiesa dispose per la prima volta che nel contrarre il matrimonio si dovessero rispettare obbligatoriamente alcune formalità, quali ad esempio l'uso delle pubblicazioni, dichiarando al parroco con chi si volesse contrarre il matrimonio, e il contrarre lo stesso *in facie ecclesiae* in presenza di almeno due testimoni *fededegni*.

10 C. Cristellon, *La carità e l'eros*, Il Mulino, 2010.

La dottrina faceva comunque coincidere il sacramento con il mero scambio dei consensi dei due nubendi davanti a Dio, non invalidando quelli che non avessero seguito l'*iter* previamente descritto. I prelati si limitavano infatti a condannare tali matrimoni e a rimproverare gli sposi trasgressori, senza però condannare l'unione.

Il matrimonio così elaborato si portava dietro tutta una serie di problematiche che scaturivano nel momento in cui si scontrava con due principali elementi: il sistema dotale e i matrimoni clandestini.

1.c Il sistema dotale: il ruolo della donna nel matrimonio.

Il matrimonio è innanzitutto come abbiamo detto un dato sociale: interessa la coppia, i gruppi rispettivi dell'uomo e della donna e comporta un mutamento nell'equilibrio sociale.

L'unione matrimoniale difficilmente poteva avvenire tra due persone di rango differente, ma la segregazione dei mercati matrimoniali non era così netta da impedire il verificarsi di scambi di interclasse, che risultavano essere particolarmente frequenti fra gli stati delle classi medie¹¹.

Se per gli uomini il mercato del lavoro costituiva il canale principale di mobilità sociale, il matrimonio lo era invece per le donne e l'istituzione della dote ne è la conferma. La dote, oltre a fare della donna il tramite preferenziale di circolazione della ricchezza, serviva anche al mantenimento dell'onore familiare.

Quello che emerge è che, nonostante il cardine principale dell'unione coniugale fosse rappresentato dalla donna, la riflessione sul matrimonio avesse acquisito invece un punto di vista propriamente androcentrico¹²: le strategie matrimoniali, i fini stessi dell'unione erano senza dubbio organizzati in relazione all'uomo o padre che fosse.

Nonostante questo, è grazie alla donna che si compiva il rinnovamento della società. Questa consapevolezza emerge soprattutto nel periodo post conciliare dove il corpo della donna rappresentò un capitale di cui lei stessa poté usufruire per mettersi in gioco e raggiungere i propri scopi.

Proprio per questo la donna veniva sempre di più relegata ad un ruolo di diretta subordinazione e sottomissione delle aspettative maschili, oppure le si proponeva come unica alternativa la verginità, che si realizzava nella vita consacrata.

11 Cfr. con A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani, *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, 2012.

12 Cfr. con T. Plebani, *Un secolo di sentimenti, amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2012.

Proprio esaminando l'evoluzione del matrimonio infatti possiamo distinguere tre diverse identità femminili: le vergini, le sposate o le vedove.

Tutto il modello pedagogico predisposto per le donne appare orientato all'interiorizzazione di valori morali e alla strenua difesa della castità più che all'acquisizione di particolari abitudini¹³.

La modestia, la sobrietà, la fedeltà e l'operosità erano gli elementi che rendevano la donna onorevole. I tempi per la donna poi erano stabiliti: l'età da marito si aggirava tra i dodici e i diciotto anni, mentre l'uomo poteva aspettare di più per concludere un buon 'affare'.

Attorno al matrimonio si costruiva così l'intera identità femminile: se la capacità di porsi al centro di una rete di mediazione era ritenuta la migliore qualità di una moglie, il conflitto e la rottura si mostrava anzitutto come fallimento della mediazione personale e comunitaria.

La relazione matrimoniale così presentata è la metafora dell'intera società, dove le istituzioni si trovano costrette ad intervenire per sanare i diversi conflitti che nascevano.

Nella trasmissione della proprietà la donna, restando almeno giuridicamente separata dalle sostanze materiali, riceveva in eredità una dote dal padre. Il problema che si venne a creare proprio intorno a questo diritto femminile ha permesso un'analisi della riproduzione dei sistemi di organizzazione economica e sociale, in cui la trasmissione della proprietà rappresenta un fattore molto importante di equilibrio o di mobilità¹⁴.

Con l'*expulsio propter dotem*¹⁵, attraverso cui la figlia dotata rinunciava all'eredità, le donne vedevano di fatto costruirsi un diritto formale di vincolo su una parte del patrimonio aziendale,

13 Cfr. con M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli, regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Ed. di Comunità, 1980.

14 Cfr. con Michela De Giorgio e Christiane Klapisch-Zuber, *Storia del matrimonio*, Roma: Laterza, 1996

15 Cfr. con A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani, *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, 2012.

che però non avrebbero mai controllato direttamente, infatti essa per tutta la durata del matrimonio veniva gestita dal marito.

Il rilievo che acquisì la dote nelle relazioni tra sposa e sposo, il meccanismo che andò a crearsi attorno al sistema dotale ha permesso agli studiosi di avvicinarsi anche all'equilibrio e al dinamismo delle comunità. La dote così 'conquistata' venne in genere destinata alle esigenze del *ménage*, e le donne risultarono essere più tutelate nelle pratiche giuridiche e consuetudinarie quanto più erano rigidi i vincoli sul fondo dotale. L'esistenza delle donne sposate, la gestione del tempo, i modelli di resistenza, la divisione sessuale del lavoro, i rapporti con la parentela e con il vicinato, le relazioni affettive, appaiono annodate in un fitto groviglio che non separa la sfera del privato dal pubblico.

La dote doveva essere proporzionale alla quantità di beni ed alla qualità della sposa, ovviamente anche quella dello sposo incideva e qualsiasi disparità modificava le aspettative individuali e sociali.

La crescita a dismisura delle doti fece sì che i matrimoni delle figlie rappresentassero una minaccia alla conservazione dei patrimoni famigliari. L'aumento dell'inflazione dotale emergeva nelle legislazioni delle città italiana a partire dal medioevo, ma fu in età moderna che il fenomeno iniziò a costituire un grande problema per i diversi governi, tra cui quello veneziano.

A Venezia possiamo osservare che a partire dal XV secolo il Senato aveva emanato una legge che fissava il tetto massimo per le doti dei nobili (1600 ducati) e dei *populares* che sposavano un patrizio (2000 ducati), stabilendo inoltre che un terzo di essa dovesse essere restituita alla moglie in caso di decesso del marito, e nel caso di una morte prematura della donna, in assenza di figli ereditari, alla famiglia d'origine della sposa.

Nel corso del XVI secolo si susseguirono una serie di leggi suntuarie che modificavano il tetto massimo della dote, aumentandolo di volta in volta. Si arrivò quindi dai 3000 ducati ai 6000 del 1575, per arrivare alla fine del Seicento (1644) al limite dei 20 000 ducati imposti alle doti delle nobili patrizie.

Questo breve *excursus* sulla legislazione relativa al sistema dotale evidenzia una serie di esigenze socio-politiche che

si andavano esplicando nella società veneziana moderna. Se le prime legislazioni riguardavano tutti i cittadini di qualsiasi condizione, esprimendo una stabilità economica all'interno della società, l'ultima poneva limiti solo alla dotazione nobiliare veneziana.

La non imposizione di un limite alle doti delle famiglie del ceto borghese (che erano disposte a fornire al patriziato veneziano in cambio di un'ascesa sociale) era vista dalle famiglie patrizie come una valida soluzione per risollevare le difficili situazioni finanziarie in cui versavano.

Se era quindi sconsigliato che le famiglie d'élite sperperassero il loro denaro in doti, accogliere mogli non appartenenti al ceto patrizio ma riccamente dotate era invece visto come una grande opportunità di riscatto sociale, ma anche di necessaria apertura della struttura gerarchica e di governo.

La situazione di difficoltà economica in cui versava la Repubblica la si può osservare quando alla vigilia della guerra di Candia¹⁶ il governo veneziano fu costretto a mettere in vendita il titolo nobiliare per 100.000 ducati, al fine di finanziare la guerra.

Questa situazione e questi provvedimenti sicuramente non lasciarono indifferenti i nobili patrizi veneziani che videro vacillare il loro dominio assoluto sulla Repubblica.

16 La guerra di Candia fu un conflitto turco- veneziano avvenuto tra il 1645 (data di invasione dell'isola di Creta da parte dei turchi) e il 1669. Nel 1671 venne stipulata la pace di Candia.

1.d I matrimoni clandestini.

Ritornando al nostro argomento relativo al matrimonio, il ritenere l'unione alla stregua di un contratto evidenziava come il voler controllare o limitare la sfera sessuale amorosa fosse il segno evidente di una società fortemente gerarchizzata. Il ribellarsi ad esso era un segno dell'insofferenza verso questo sistema e lo spiraglio di un cambiamento sociale che prenderà corpo nel corso del Settecento.

Anche il sistema matrimoniale regolato dalla Chiesa nel corso del XII-XIII secolo, in quanto unica detentrica del controllo giuridico in materia, offriva ai giovani nubendi la possibilità di esprimere la propria volontà nel contrarre il matrimonio ma lasciava ai genitori la possibilità di intervenire in modo massiccio e determinante nella scelta matrimoniale dei figli, attraverso gli *sponsali per verba de futuro*.

Spesso per le promesse sposate era difficile andare contro la volontà paterna; nonostante nel processo prematrimoniale venissero interrogate in luoghi 'neutri', come il convento, e in assenza di familiari, le loro deposizioni non sempre erano sincere e libere da manipolazioni. Il clero stesso era in parte condizionato dai poteri dei familiari, i quali tramite compenso o minacce influivano nel loro operato.

Il fondare il matrimonio come un sacramento in cui il solo libero consenso dei nubendi fosse l'elemento fondante dell'unione, offriva a chi trovava impedimenti di qualsiasi natura al matrimonio di poterlo contrarre in ogni caso.

Le coppie potevano sposarsi dove e quando volevano, senza che ci fossero necessariamente testimoni; l'atto matrimoniale così stipulato poteva essere considerato valido e indissolubile. Si poteva contrarre così il cosiddetto matrimonio clandestino¹⁷.

17 Per maggiori informazioni vedere: G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna, dipartimento degli studi storici*, 1985-86; S. Saidel Menchi, D. Quagliani, *Matrimoni in dubbio, unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, 2001; G. Cozzi, *Padri figli e matrimoni clandestini*, La Cultura, XIV, 1976.

Lontano dall'essere un fenomeno limitato, esso rappresentava nella fase pretridentina il maggior carico di lavori nei tribunali. Questa dottrina ecclesiastica quindi dal canto suo garantiva una tutela dei giovani, o più generalmente dei deboli contro le imposizioni matrimoniali.

In una società come quella medievale che aveva elaborato una concezione patrimoniale del matrimonio il venir meno di quella tranquillità di controllo delle proprie risorse, spinse le famiglie ad avvalersi sempre più del nascente sistema giudiziario dello Stato, opponendolo a quello ecclesiastico che ormai non rispecchiava più gli interessi dei vertici della società.

A Venezia ad esempio organi come l'Avogaria de Comun, il Senato prima e poi il Consiglio dei Dieci¹⁸ diventeranno i nuovi protagonisti nella sfera giuridica matrimoniale.

Le leggi civili iniziarono ad intervenire sui reati come l'adulterio, la bigamia o lo stupro, punendo con provvedimenti che andavano dall'espulsione dal testamento per l'uomo e alla perdita della dote per la donna, alla reclusione in carcere¹⁹.

18 L'Avogaria de Comun, il Senato e il Consiglio dei Dieci sono tra le magistrature laiche più importanti della Repubblica veneziana.

19 Cfr G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, dipartimento degli studi storici, 1985-86.

1.e Considerazioni generali.

Osservando l'istituzione matrimoniale ci rendiamo conto di come non fossero necessarie forme solenni e pubbliche, né la richiesta della presenza di un sacerdote o di testimoni, seppur consigliato nelle disposizioni prese dai concili diocesani e dal Quarto Concilio lateranense.

Non c'era nemmeno bisogno del consenso dei genitori o dei signori feudali; un uomo e una donna che avessero raggiunto rispettivamente l'età di quattordici e di dodici anni potevano unirsi in matrimonio da soli, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento in quanto era sufficiente il loro consenso. Non era necessaria neppure la consumazione per renderlo valido e indissolubile.

Queste regole insieme alla monogamia e all'indissolubilità, sconosciute al mondo antico, si affermarono rapidamente in tutti i paesi dell'Europa occidentale e restarono immutate fino al XVI secolo.

Ovviamente il carattere così instabile del sistema matrimoniale aveva fatto emergere una serie di problematiche al riguardo, che andavano a colpire l'intera società e il suo equilibrio.

I cambiamenti economici che stava andando a vivere la società negli anni tra il medioevo e l'età moderna, mostrano una sempre più diffusa insofferenza verso i figli che si ribellavano alla volontà paterna perché comportava il rischio di una dispersione o di un impoverimento della proprietà familiare.

I matrimoni di fatto non presentavano un momento ufficiale in cui si poteva riconoscere e ricondurre l'inizio dell'unione, rendendo difficile per i giudici ecclesiastici la valutazione effettiva della loro esistenza.

Troviamo quindi che accanto alla piaga dei matrimoni clandestini, altre problematiche si stessero diffondendo, quali ad esempio: la bigamia, lo stupro, l'adulterio, il ratto, l'incesto, la sodomia e più raramente il concubinato. Queste problematiche iniziano ad emergere nelle carte processuali, sia in quelle ecclesiastiche, che in quelle dei tribunali secolari.

Bisogna tener conto poi che la vita coniugale non era vista come un momento 'eterno'. L'elevata mortalità e la forte mobilità, in seguito alla quale spesso si perdevano le tracce di uno dei due coniugi, presentavano una moltitudine di vedovi, vedove e orfani. Essi erano mal visti dalla società a causa dell'instabilità che si veniva a creare intorno alla gestione del patrimonio.

La Chiesa nonostante i suoi interventi aveva lasciato ai fedeli un ampio spazio di gestione della propria vita familiare. I matrimoni si facevano e si disfacevano anche senza l'intervento della Chiesa, a cui spettava l'esclusiva competenza in materia fino a quel momento.

Le coppie si formavano per mettere insieme le proprie risorse, aiutarsi reciprocamente, condividere il letto e la tavola, la solidarietà era un potente fattore di unione, soprattutto quando le risorse scarseggiavano. Anche le convivenze erano vissute come unioni legittime al pari dei matrimoni, purché basate su rapporti di solidarietà. Esse erano preferite non per mancanza di rispetto nei confronti del sacramento ma perché non si aveva né il tempo né il denaro per organizzare la più semplice cerimonia nuziale.

Analogamente per la bigamia, si passava a un secondo o terzo matrimonio quando si considerava nullo quello precedente. Se la solidarietà veniva a mancare, restare sotto lo stesso tetto non era indispensabile, ma anche la lunga assenza del partner era motivo legittimo per rifarsi una famiglia. La forte mobilità che caratterizzava la società di antico regime rese più difficile l'affermarsi del principio di indissolubilità.

Il matrimonio era sì monogamo ma non indissolubile. Era considerato lecito sposarsi dopo aver avuto la *probalis certitudo* della morte del partner. Se il marito ricompariva doveva tornare a vivere con lui (*bigamia involontaria*).

La separazione sembra essere stato un fenomeno abbastanza diffuso, anche se ha lasciato poche tracce nei documenti. Si trattava in molti casi di separazioni temporanee. Il giudice ecclesiastico svolgeva una funzione di mediazione dei conflitti, al pari di familiari, vicini di casa, compagni di lavoro, parroci o altre autorità locali. Tutti avevano interesse a ricomporre il dissidio ed evitare qualsiasi scandalo nella comunità; i conflitti familiari erano ben lontani dall'essere rinchiusi dentro le sole mura domestiche.

Una grande scossa che segnò un cambiamento decisivo nella società fu sicuramente portata dalla Riforma protestante, che analizzeremo nel capitolo successivo.

Secondo Capitolo

La riforma del matrimonio nel Concilio di Trento.

2.a La Riforma protestante.

Il XVI è stato un secolo di grandi cambiamenti nelle gerarchie socio-politiche nell'Europa dell'epoca. La Chiesa Romana stessa si trovava a dover fare i conti con grossi movimenti riformatori che di fatto andavano a ledere l'unità religiosa imperante nei secoli precedenti. Sicuramente il condizionamento più grosso in questo senso fu rappresentato dalla Riforma luterana che portò alla scissione dalla Chiesa Cattolica dando origine al 'Protestantesimo'.

Lutero²⁰ aveva elaborato nel corso della sua esperienza religiosa una filosofia antropologica definita 'pessimistica'²¹ nella quale specificava che l'uomo intaccato originariamente dal peccato risultava essere corrotto e quindi incapace di compiere il "bene". In questa condizione l'unica salvezza che l'uomo stesso poteva sperimentare era quella di una predisposizione di grazia divina indipendente dalle sue opere. Lutero pertanto metteva in discussione le condizioni di castità e verginità istituzionalizzati dalla Chiesa cattolica nel corso dei secoli, riconoscendo di fatto solo il battesimo²² e l'eucarestia come sacramenti, ritenendo qualsiasi altro 'voto' un svilimento del battesimo e dell'eucarestia stessi.

Il battesimo per Lutero era l'impegno massimo del cristiano per raggiungere la perfezione e la salvezza dopo la morte, da alimentare solamente con la fede e l'approccio alle Sacre Scritture.

20 Martin Lutero (Eisleben 1483 - ivi 1546) teologo e iniziatore della dottrina protestante in Germania.

21 Cir in E. Ferasin, *Matrimonio e celibato al Concilio di Trento*, Lateranum, 1971.

22 Lutero riteneva che gli unici sacramenti validi fossero il battesimo e l'eucarestia, perché gli unici presenti nelle Sacre Scritture.

Il matrimonio quindi, per Lutero, diventava non più sacramento ma mero contratto secolare, provocando un solco profondo con la tradizione cattolica che invece vedeva questo sacramento gerarchicamente sottostante all'ordine religioso, creando di fatto un controllo sociale indiscusso. L'impulso sessuale incontrastabile provato dall'uomo e dalla donna trovava in questa ottica il matrimonio come un puro rimedio naturale alla condizione di peccato, indirizzando il tutto alla procreazione.

Relativamente al matrimonio anche gli altri importanti riformatori come Calvino²³, Melantone²⁴ e Capitone²⁵ si esprimevano in sostanza sulla stessa linea di Lutero, aprendo al matrimonio una strada sociale completamente nuova.

Questa nuova condizione espressa nella Riforma toglieva di fatto potere alla Chiesa dandone per contro molto di più allo Stato e ai padri dei nubendi, portando all'annullamento sistematico dei matrimoni clandestini in quanto non riconosciuti né dallo Stato né dai genitori²⁶.

La disputa religiosa che si venne a creare intorno alle differenti interpretazioni bibliche unite alle problematiche di tipo economico e sociale, esprimevano l'esigenza di un nuovo ordine e di una nuova autorità, che si identificavano sempre di più con i nascenti organismi statali e sempre meno con quelli ecclesiastici.

La Chiesa cattolica venne posta di fronte a un duplice attacco: da una parte in campo puramente religioso operato dai riformatori, dall'altro sul piano politico-giuridico per mezzo dei nascenti Stati nazionali.

Davanti a questi cambiamenti sociali, l'apporto della legislazione della dottrina classica si rivelò insufficiente per ovviare a tali problematiche e spinsero la Chiesa di Roma ad intervenire

23 Giovanni Calvino (Noyon 1509 – Ginevra 1564), riformatore religioso

24 Melantone Filippo (Bretten 1497- Wittenberg 1560), collaboratore di Lutero.

25 Volfango Capitone (Hagenau 1478 - Strasburgo 1541), teologo protestante.

26 Cfr con G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, Dipartimento degli studi storici, 1985-86.

indicando un Concilio che fosse in grado di risolvere le difficoltà che la Chiesa cattolica stava attraversando.

Quello che si stava venendo a creare non era un vero e proprio processo di secolarizzazione, che avverrà a partire dal secolo successivo, ma un inizio di ‘confessionalizzazione’ e sottrazione del potere politico alla Chiesa di Roma che porterà alla definitiva caduta delle pretese da parte del papato di un potere universalistico, basato sul pensiero medievale di compenetrazione tra comunità religiosa e comunità civile²⁷.

L’occasione storica, come abbiamo detto, è rappresentata dalla disputa con i protestanti, che mettendo in discussione lo stato celibatario come istituzione, annullava di fatto la distinzione tra i laici e chierici, permettendo a tutti i credenti di comunicare direttamente con Dio senza l’intermediazione di un vicario, il sacerdote appunto, che vedendosi svuotato così della sua autorità perdeva di fatto ogni possibilità di intervento nella società.

27 G. L. Potestà, G.Vian, *Storia del cristianesimo*, il Mulino, 2010.

2.b Il Concilio di Trento.

Il Concilio venne aperto da papa Paolo III²⁸ a Trento sul finire del 1545 con il compito di correggere alcuni punti del precedente diritto canonico, al fine di difendere la dottrina cattolica dal lassismo dei costumi e dagli attacchi da parte della nascente dottrina protestante.

Il lavori conciliari si svilupparono in tre sessioni: la prima sessione prese gli anni che vanno dal 1545 al 1548. Essa vide il Concilio svolgersi a Trento sotto Paolo III.

La seconda si svolse dal 1551 al 1552 a Bologna, città dove l'assise venne spostato in seguito a contrasti sorti con l'imperatore Carlo V, all'insufficienza di alloggi per i padri conciliari e al diffondersi della peste. La decisione di Paolo III di spostare l'assise in territorio pontificio fu principalmente per sottrarre i lavori da un possibile condizionamento imperiale.

Infine l'ultima sessione si svolse sotto il pontificato di Paolo IV tra il 1562 e il 1563 nuovamente a Trento²⁹. Numerosi furono i temi trattati in diciotto anni e tra questi troviamo i decreti di riforma relativi al matrimonio. Nella prima fase dei lavori il problema del matrimonio non venne affrontato, se non in soli termini dogmatici, ponendo l'attenzione piuttosto sulla necessità di confermare le Sacre Scritture e la Tradizione come fonti della rivelazione e ribadendo l'istituzione per opera di Cristo di sette sacramenti e non di due, come andavano predicando i protestanti.

Infatti nel decreto *De Sacramentis*³⁰ il matrimonio venne dogmaticamente riconosciuto come sacramento e i decreti che si susseguirono ebbero lo scopo di rinnovare e precisare la dottrina cattolica.

28 Papa Paolo III (Canino 1468-Roma 1549)

29 Cfr con P. Prodi e W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, 1996.

30 È il decreto con cui si stabiliva che la vita liturgica oltre a basarsi sul sacrificio eucaristico dovesse gravitare attorno a sette sacramenti: il Battesimo, la Confermazione o Crismazione, l'Eucaristia, la Penitenza, l'Unzione degli infermi, l'Ordine, il Matrimonio. Cfr. con P. Prodi e W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, 1996.

Affrontate le principali questioni di tipo dogmatico, il 4 marzo 1547, dopo che il Concilio venne spostato a Bologna, iniziarono i lavori di stesura dei canoni sui matrimoni.

Furono elaborati ben sei articoli su cui discutere, tra cui spiccavano quelli relativi al consenso dei genitori per il matrimonio e alla validità o meno dei matrimoni clandestini.

Verso la fine di aprile e i primi di maggio vennero ripresi i lavori e i trentasei teologi che si riunirono elaborarono uno schema che nel settembre dello stesso anno venne presentato alla Congregazione generale. Ben presto però i lavori si arrestarono per la sospensione del Concilio avvenuta nel 1549.

Le questioni dibattute: quali la necessità della pubblicazione delle *stride*³¹, il consenso dei genitori e la cerimonia nuziale, fanno emergere una relazione con quello che era visto come il principale pericolo della società di antico regime : il matrimonio clandestino.³²

L'opposizione dei protestanti e la ripresa della guerra con Carlo V e i principi protestanti spiegano il perché il Concilio si protrasse per altri undici anni e con esso anche la discussione relativa al matrimonio.

I rimedi e le *provisiones*³³ indicati dalla commissione per ovviare alle problematiche relative a tali unioni entravano prepotentemente in un campo che il principe secolare cercava sempre di più di appropriarsene, e che difficilmente avrebbe ceduto facendosene sfuggire il controllo e lasciandolo alla sola Chiesa.

Tali tensioni esterne, ma anche quelle interne legate alle diverse posizioni avanzate dai prelati provenienti principalmente da Italia,

31 Con questo termine si intendono le tre pubblicazioni dell'atto matrimoniale che venivano affisse alle porte delle chiese per tre domeniche consecutive. Cfr con C. Povolo, *L'emergere della tradizione, saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Cafoscari-na, 2015.

32 Ibidm.

33 Con questo termine si indicavano una serie di provvedimenti che avevano lo scopo di emendare quelle critiche che venivano rivolte alla normativa matrimoniale della Chiesa. Cfr con G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, Dipartimento degli studi storici, 1985-86.

Francia e Spagna spiegano il perché nonostante i lavori relativi al matrimonio fossero stati ripresi nel gennaio del 1552, si arrivò ad una conclusione solamente undici anni dopo³⁴.

Nella ventiquattresima seduta del Concilio, la penultima, i dibattiti sfociarono finalmente in un'espressione dogmatica, in dodici canoni sul sacramento del matrimonio e in dieci capitoli noti con il termine *Tametsi*³⁵, approvati definitivamente l'11 novembre 1563.

34 J. Goudelet, *Il matrimonio in occidente*, Società ed. internazionale, 1989.

35 Decreto canonico che regolava il matrimonio in seguito alle riforme apportate dal Concilio di Trento.

2.c *Il matrimonio nel Concilio di Trento.*

Tra le questioni dibattute nel corso del Concilio di Trento il matrimonio ebbe, come abbiamo detto, un posto privilegiato.

I punti su cui si focalizzarono i padri conciliari furono essenzialmente quattro: il sacramento, l'indissolubilità, la solennità dello scambio e il ruolo dei genitori. Si tratta di elementi che venivano fortemente messi in discussione sia dalla Riforma protestante che dalle comunità stesse. Per tanto dai numerosi dibattiti emergeva che la nuova dottrina ecclesiastica mirava a ristabilire un nuovo ordine e un nuovo controllo su una società sottoposta a profondi processi di trasformazione³⁶.

Nel corso del Cinquecento si può vedere una notevole crescita demografica che si accompagnava però ad un aumento della povertà, che contribuì ad accelerare l'attivazione di misure straordinarie. In una società basata su pratiche sociali che evidenziavano una realtà organizzata sui parametri dello 'status' e dell'onore, i cambiamenti portati dall'età moderna portarono ad una crisi di tali principi che coinvolsero anche i settori più importanti della vita sociale, come il matrimonio.

Con l'aumento della povertà e la necessità della salvaguardia del patrimonio, la rigidità dei genitori verso i matrimoni dei figli divenne sempre più pressante, le monacazioni e il celibato coatto divennero un fenomeno sempre più diffuso.

La Riforma protestante in una qualche maniera si faceva da portavoce del potere nobiliare e della necessità di conservare il patrimonio familiare. Riconoscendo nullo il valore del celibato ecclesiastico e contestando il valore del matrimonio come sacramento e quindi la sua indissolubilità, riconosceva ai genitori il pieno controllo della vita privata dei propri figli. Per quanto Lutero ammonisse i padri a non imporre ai propri figli partiti matrimoniali che fossero contrari ai propri

36 J. Gouemet, *Il matrimonio in occidente*, Società ed. internazionale, 1989.

desideri, di fatto non offriva nessuna garanzia ai giovani di potersi difendere da coercizioni vocazionali.

La necessità del consenso dei genitori per rendere valido il matrimonio dei figli, venne visto dai padri conciliari come un ostacolo alla libertà del matrimonio con la paura che esso potesse spingere i figli a vivere in concubinaggio.

Il progetto originario che venne proposto da parte del clero francese di riconoscere la necessità del consenso paterno fino a quando i giovani non avessero raggiunto l'età di sedici anni per le donne e di diciotto dei maschi venne respinto dalla maggior parte dei membri del sinodo.

Le pressioni esterne, le diverse posizioni interne dei riformatori spiegano il perché ci vollero molti anni prima di poter arrivare ad un accordo relativo al matrimonio e di conseguenza anche sulla verginità e il celibato³⁷.

I prelati, i teologi e i canonisti che intervennero nelle diverse sedute esprimevano la necessità che la condanna dell'asserzione luterana relativa alla facoltà da parte dei genitori di irritare o meno il matrimonio dei figli non venisse intesa come un'approvazione da parte della Chiesa cattolica di validare i matrimoni clandestini, che nell'assise vennero condannati.

Grande attenzione venne posta sui rimedi da adottare al fine di reprimere gli abusi che si andavano creando attorno al sacramento matrimoniale. Una commissione di padri a cui era stato affidato il compito di ovviare a tali problematiche elencò sei punti fondamentali su cui la dottrina ecclesiastica poteva trovarsi incontro a critiche e al cui rimedio furono portati tutta una serie di rimedi o *provisiones*.

Essi riguardavano: i matrimoni clandestini, i reati di bigamia, la condanna del concubinato e le problematiche intorno allo stato vedovile. Le pene per tali abusi andavano dalla scomunica, alla privazione della benedizione, fino alla sospensione dei prelati che avessero concesso di unire in matrimonio una coppia consapevoli che non vi fossero i termini per un'unione legittima.

37 E. Ferasin, *Matrimonio e celibato al Concilio di Trento*, Lateranum, 1971.

Per i matrimoni clandestini, vera grande preoccupazione sociale, il compromesso che si venne a creare tra conservatori e riformatori fu quello di concedere ai genitori di poter diseredare i figli maschi, qualora si fossero uniti in matrimonio clandestino prima dei ventidue anni, e di privare le figlie della dote o di qualsiasi altro bene appartenente ai genitori se si fossero sposate senza l'approvazione dei genitori in età inferiore ai vent'anni.

Questo compromesso che si venne a trovare tra coloro che accettarono di innovare la dottrina consensualistica e quelli che rinunciarono a indurre il principio del consenso paterno come condizione di validità poneva i parroci in una posizione di primo piano nella gestione e nel controllo della vita sociale.

Con Lutero abbiamo assistito ad un capovolgimento delle gerarchie degli stati, il non riconoscimento dell'ordine come sacramento e l'abolizione del celibato ecclesiastico tolse potere ai parroci e data maggior importanza al ruolo del padre e dello Stato nell'educazione e formazione dei giovani³⁸.

Con la riforma tridentina si volle in parte mettere sullo sfondo il ruolo della famiglia e mettere al centro quella del sacerdote. Si ritenne pertanto di riporre rimedio e chiarezza anche nel sacramento dell'ordine. Se prima del Concilio il concubinato dei chierici non creava alcuno scandalo, purché la convivenza fosse duratura, il sinodo impose la moralizzazione dei costumi del clero.

Riconoscendo lo stato verginale come simbolo di libertà e il matrimonio di schiavitù, si creò una gerarchia anche nei diversi stati civili ritenendo lo stato verginale superiore. Pertanto ai chierici venne imposto il celibato al fine di poter svolgere nel pieno delle proprie possibilità il ruolo di collaboratore di Cristo sulla terra, perché la verginità era vista come lo stato che meglio si adattava al ministero sacerdotale e alla ricerca radicale della santità cristiana. Venne di fatto enfatizzata una distinzione tra clero e laici, e in tal modo si subordinò la responsabilità del padre di famiglia all'autorità del sacerdote.

38 Cfr. con M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli, regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Ed. di Comunità, 1980.

I padri conciliari si trovarono di fronte ad un'ulteriore problematica: l'insofferenza da parte della comunità nei confronti della teoria 'consensualistica' del matrimonio su cui si basava la vecchia dottrina ecclesiastica³⁹. Per ovviare a tutta una serie di problematiche relative a tale pratica si propose come possibile rimedio quello di elaborare un nuovo rituale che rendesse il matrimonio un evento sacro e pubblico.

Il matrimonio diventò quindi una cerimonia pubblica e solenne, con formule e gesti ben definiti, svolta alla presenza di due o più testimoni e celebrata da un uomo di Chiesa in uno spazio sacro. La cerimonia veniva preceduta dalla pubblicazione di bandi, detti *stride*, per tre domeniche consecutive e l'atto si concludeva con l'annotazione del matrimonio in appositi registri.

39 C. Povolo, *L'emergere della tradizione, saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Cafoscarina, 2015.

Se per il mondo protestante una forma di celebrazione e di pubblicità dell'atto era comunque presente ma variava a seconda del paese in cui ci si trovava, ponendo l'attenzione piuttosto sul consenso dei genitori per rendere valide le nozze, nei paesi cattolici la validità si venne ad identificare nel rituale. Il concetto di clandestinità in epoca moderna mutò e divenne il matrimonio celebrato senza la pubblicazione delle *stride*.

La presenza delle pubblicazioni avrebbe così permesso non solo alla famiglia di origine ma a tutta la comunità intera di opporsi alle nozze dei futuri sposi prima che l'atto potesse essere compiuto, ed evitare così unioni che agli occhi della comunità stessa potessero essere oggetto di gravi scandali.

Al sacerdote era poi affidato un ruolo primario nello svolgimento della cerimonia nuziale e nelle pratiche amministrative di registrazione dell'atto, che precedentemente venivano svolte dai padri presso un notaio (per le classi nobiliari) o tramite trasmissione orale degli anziani (per le classi popolari).

Il matrimonio veniva riconosciuto dalla chiesa anche come un'alleanza tra famiglie, ma la mancanza del consenso dei genitori, per quanto condannata come cosa, non sussisteva come elemento di nullità del matrimonio. Si tratta quindi di una condanna solo a livello dogmatico, motivo per cui il riconoscimento della sacramentalità dell'atto impediva ai chierici di ritenerli nulli.

Il matrimonio legato alla libera volontà dei contraenti con il Concilio di Trento di fatto venne 'clericalizzato' mediante la celebrazione in chiesa presieduta dal sacerdote, che si doveva occupare sia della registrazione che di rendere pubblica con congruo anticipo l'intenzione dei futuri fidanzati di contrarre il matrimonio. Un'unione estranea alle normative tridentine, sebbene praticata nei secoli antecedenti, venne da quel momento ritenuta una forma di concubinaggio e in quanto tale condannata dal foro ecclesiastico⁴⁰.

40 Cfr. con M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli, regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Ed. di Comunità, 1980.

2.d. *Le conseguenze della Controriforma.*

Per la diffusione di queste nuove normative il Concilio diede pieni poteri ai vescovi, ai quali raccomandò di formulare nuove regole per la diocesi, convocare sinodi diocesani, svolgere visite pastorali anche con scopi amministrativi, al fine di ispezionare la situazione locale e l'istruzione religiosa del popolo e provvedere a risolvere le incongruenze qualora se ne fossero verificate.

La presenza del sacerdote aveva reso la scena del matrimonio una cerimonia sacra e solenne. L'accento posto alla figura sacerdotale durante il Concilio andava di fatto da una parte a rispondere agli attacchi avanzati dalla Riforma protestante all'autorità ecclesiastica e dall'altra ad esprimere una rivendicazione di una supremazia giurisdizionale in materia matrimoniale.

Nel momento in cui si fece della cerimonia di fronte al parroco l'atto costitutivo del vincolo si andava a svuotare d'importanza il momento della 'promessa', che fino a pochi anni prima svolgeva un ruolo fondamentale dell'unione.

Il Concilio non si pronunciò su questo momento fondamentale, il diritto canonico infatti prevedeva l'obbligo di mantenere la 'promessa' se questa fosse stata scambiata con il libero consenso ed ad un'età non inferiore ai sette anni. In questo modo se c'erano impedimenti al matrimonio non era facile dimostrare che lo scambio del consenso fosse effettivamente avvenuto secondo le prassi consuetudinarie.

Le disposizioni sinodali affidavano infatti ai parroci il compito di istruire la popolazione nella nuova distinzione tra gli *sponsali* e il matrimonio, sottolineando come la promessa non dovesse più rappresentare l'inizio dell'*iter* matrimoniale.

Si tentò quindi da una parte di sfavorire incontri prematrimoniali, visti come occasioni favorevoli per lo scambio di promesse segrete, e dall'altra di sollecitare i fidanzati ad accelerare i tempi di celebrazione delle nozze, per non incorrere in peccati gravi.

Per quanto i vescovi e i parroci cercassero di intervenire per controllare le prime fasi di formazione di una coppia, la tradizionale importanza attribuita alla ‘promessa’ dalle consuetudini locali risultò difficile da smantellare in tempi brevi, per le radicalità con cui era da sempre vissuta nell’esperienza delle popolazioni.

I vescovi si trovarono a dover risolvere cause legate all’inadempienza della ‘promessa’ senza possedere prove concrete che potessero essere di aiuto per verificare la validità o nullità e quindi obbligare le parti a rispettare l’impegno. Queste cause furono numerose tra il Cinquecento e il Seicento e spinsero i giudici a ricercare compromessi tra norma e prassi e soluzioni extra-giuridiche che favorissero il matrimonio o comunque l’accordo tra le parti⁴¹.

Nonostante il fidanzamento ufficiale alla presenza di amici e parenti sancisse davanti alla comunità l’impegno reciproco di rispettare quello che possiamo definire come un vero e proprio contratto, la riforma apportata a Trento poneva un forte accento nella scissione tra il sacramento e il contratto. La Chiesa sicuramente si operava al fine che tale impegno venisse rispettato ma la concessione delle ‘fedi di libertà’ concesse dai vescovi avrebbero potuto impedire alle persone già vincolate dalla ‘promessa’ di poterla sciogliere e contrarre una diversa unione matrimoniale. La distinzione tra il sacramento e il contratto fece sì che i matrimoni a ‘sorpresa’⁴² venissero ritenuti un matrimonio a tutti gli effetti, facendo sorgere un grosso paradosso. Per quanto condannato, con proposte di soluzioni al fine di ridurre le possibilità di contrarre un matrimonio in tali termini, la Chiesa non riteneva nulle queste unioni.

Questa divaricazione tra sacramento e contratto come vedremo porterà presto ad una maggiore ingerenza del potere secolare su una materia che la Chiesa per secoli aveva interpretato autonomamente.

Prima del Concilio di Trento nelle città era il notaio a presiedere la cerimonia e a mettere per iscritto le transazioni patrimoniali e lo scambio del consenso, tale posizione venne ora assunta dal parroco.

41 P. Prodi e W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, 1996.

42 D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008.

Porre il parroco al centro della scena matrimoniale e la cerimonia come elemento di validità del matrimonio portò con sé tutta una serie di problematiche non indifferenti. Se da un lato possiamo vedere una riduzione consistente ma non totale dei matrimoni clandestini, il problema si spostò su di un altro piano, quello della ‘promessa’.

Tra il XVII e XVIII agli *sponsali* non venne attribuito alcun valore giuridico ma di fatto esso rimase a lungo importante nelle consuetudini. Esse continuarono a persistere, nonostante la sessualità prematrimoniale fosse severamente perseguita sia nei paesi cattolici che in quelli a confessione protestante.

Sebbene fosse stato posto l’obbligo della registrazione dell’atto, vediamo comunque un aumento non indifferente di casi legati ad abuso della promessa. Fenomeni come la bigamia o la seduzione vennero severamente perseguiti dai tribunali ecclesiastici e secolari. Per quanto la verginità, la protezione dell’onore familiare, la garanzia della pace e dell’ordine sociale erano motivi che giustificavano il *favor matrimoni*⁴³ a condizione che non vi fossero eccessive differenze sociali, la nuova dottrina cattolica lasciava ai futuri nubendi un margine di libertà non indifferente.

I matrimoni cosiddetti a ‘sorpresa’ dove le coppie si presentavano all’improvviso in chiesa alla presenza di un paio di testimoni formulando le parole di reciproco consenso, per la Chiesa contraevano a tutti gli effetti un matrimonio valido, anche se i contraenti vivevano nel peccato e potevano essere oggetto di punizione.

Tali unioni non potevano essere tollerate dalla società che sempre di più fece ricorso ai tribunali secolari, che sentivano più rappresentativi dei propri interessi rispetto a quelli ecclesiastici.

Di fatto il valore del foro ecclesiastico non perse di importanza e una collaborazione tra i due tribunali si protese fino alla Rivoluzione

43 Con questo termine si intende quell’insieme di elementi che rendevano possibile un’unione matrimoniale. Cit in: M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli, regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Ed. di Comunità, 1980.

francese, dopo la quale il codice civile prese il sopravvento e si impose su tutta la società europea⁴⁴.

La presenza di un così vasto orizzonte giuridico rappresenta il riflesso di una società fortemente caratterizzata da una divisione in ceti, dove l'onore veniva davanti ad ogni altra virtù e la sua salvaguardia era fondamentale al fine di vedersi riconosciuto il proprio valore come individuo.

La competenza laica in materia giuridica e legislativa prese piede a partire dal XVI, delineandosi nel secolo successivo e trionfando nella rivoluzione. Per portare un esempio: a Venezia i reati di seduzione portarono alla creazione di un tribunale speciale, chiamato: 'Esecutori contro la bestemmia', che tra il 1577 e il 1700 affrontò 455 processi di seduzione⁴⁵.

La maggior parte dei fedeli si sposava rispettando le nuove solennità previste dai decreti tridentini ma i conflitti nascevano nel momento della 'promessa' che spesso sfuggiva a forme di controllo esterne. A tentar di sciogliere questo nodo furono i vescovi con i diversi sinodi diocesani, che di fatto però si limitarono a porre l'accento sull'importanza del consenso paterno. La società laica criticò ferocemente l'istituto degli *sponsali* e furono le autorità civili che modificarono in parte queste insidiose pratiche consuetudinarie.

Il matrimonio coinvolgeva ingenti interessi e forti pressioni, dall'identità patrimoniale alla legittimità dei figli. L'onore e la memoria familiare, il diritto di eredità, l'entità e il destino della dote erano di regola temi centrali dei dibattiti che si svolgevano nei tribunali⁴⁶.

Il Concilio portando il matrimonio all'interno della chiesa, regolamentandolo fino a cancellare il rito degli *sponsali* e del fidanzamento, considerando come unico rimedio adeguato ai problemi che nascevano da matrimoni più o meno clandestini la solennizzazione delle nozze davanti all'autorità ecclesiastica, non

44 D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008.

45 D. Lombardi. *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008.

46 C. Povolo, *L'emergere della tradizione, saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Cafoscarina, 2015.

trovò l'appoggio dell'intera società che vedeva la riforma limitata e contraddittoria.

Di fatto il matrimonio nel corso del XVI secolo vide un profondo cambiamento: esso non venne più unanimemente considerato un sacramento, ma divenne un contratto solenne svolto davanti a un parroco alla presenza due o più testimoni, dove l'autorità familiare poteva intervenire per controllare l'opportunità delle unioni con un'ingerenza più o meno forte.

Tra il XVII e il XVIII secolo si andava sottolineando sempre di più accanto al sacramento il concetto di contratto civile, che si impegnava soprattutto a difendere la famiglia da impegni che essa non avrebbe approvato. Il passaggio dal sacramento al contratto e dagli sposi al patto familiare era continuo e vedeva laici e chierici in continuo contrasto per dirimere le controversie matrimoniali, (anche se una collaborazione tra le parti per il bene comune non è totalmente assente). La competenza laica in materia prese corpo sempre di più e gli appelli che si facevano ai tribunali secolari contro quelli che venivano ritenuti abusi dell'autorità ecclesiastica trionferà in epoca rivoluzionaria.

Con la Rivoluzione francese si introdusse il matrimonio civile, che nella sua struttura si rifaceva a quello religioso riprendendo l'obbligo di celebrare le nozze davanti ad un ufficiale civile in seguito a pubblicazioni affidate ad autorità municipali⁴⁷.

Questa netta distinzione tra sacramento e riconoscimento civile del matrimonio farà nascere una nuova forma matrimoniale, definita matrimonio segreto, che sarà oggetto di discussione nel capitolo successivo.

47 D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008.

Terzo capitolo: **I matrimoni segreti e il caso veneziano.**

3.a I cambiamenti nella società Veneziana in epoca moderna.

Nel corso del '500 la Serenissima si era trovata a dover affrontare diverse situazioni difficili: da una parte la gravosa sconfitta di Agnadello⁴⁸ e l'attacco Turco a Cipro⁴⁹ che avevano piegato la potente flotta veneziana, dall'altra le vicende politiche religiose coinvolgenti l'intera Europa e che non lasciarono indifferente la Repubblica.

Alla crisi militare si unirono quella economica, legata alla scoperta di nuovi traffici marittimi, e quella demografica dovuta alle grandi epidemie di peste e di carestia che incisero sull'irrigidimento della divisione cetuale a Venezia.

Il tentativo di di irrigidimento istituzionale⁵⁰ pone davanti nuove tensioni sociali e le gerarchie sancite dalle leggi e dalle consuetudini si vennero a trovare in contrasto con l'effettiva distribuzione del potere politico e amministrativo vigente fino a quel momento⁵¹.

48 La battaglia avvenuta nel 1509 tra la lega di Cambrai e la Repubblica di Venezia, in seguito alla quale Venezia rinunciò alle sue mire espansionistiche in Italia. Per maggiori informazioni si consiglia G. Cozzi - M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino, UTET, 1986.

49 La guerra di Cipro combattuta nel 1570- 1573 fu la battaglia in cui Venezia perse il regno di Cipro che passò in mano ottomana, essa segnò anche la fine della contesa tra la Repubblica e l'Impero turco per il dominio sul Mediterraneo orientale. Per maggiori approfondimenti si consiglia G. Cozzi- M.Knapton - G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, UTET, 1992.

50 La Serrata del Maggior Consiglio fu un provvedimento preso dalla Repubblica di Venezia per rendere ereditaria la carica di membro del Maggior Consiglio, al fine di escludere dal governo le famiglie di più recente ricchezza.

51 G. Benzoni , G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, vol. VII, 1997.

A partire della metà del XVI secolo iniziò un processo di trasformazione dell'aristocrazia italiana che evidenziava un'attitudine nuova della nobiltà a discostarsi dalla pratica di una vita attiva negli affari, negli scambi commerciali e nell'attività finanziaria, preferendo investire i propri capitali sulla "terra".

Agli albori del XVII anche Venezia si rese conto dell'importanza economica, sociale e culturale dei territori italici sotto il suo dominio e questo provocò nell'entroterra e nella capitale un cambiamento non indifferente.

Il patriziato iniziò un processo di adattamento e consolidamento che portò ad espellere un consistente numero di membri dalla propria cerchia. Liberandosi così delle persone ritenute più "deboli" si tentò di creare un ceto amministrativo più coerente e in grado di supportare la crisi delle strutture di antico regime ripristinando il controllo, sempre più debole, sulla società coeva.

Infatti difficilmente troveremo in questi anni patrizi che perseguivano la tradizionale carriera marittima e mercantile, lasciando posto all'ingresso di nuove figure non nobili che andranno a formare il nuovo ceto, quello della borghesia.

Il processo di adattamento legato a un maggiore investimento fondiario da parte della classe aristocratica non lasciò indifferente Venezia. L'aver reso la terra come unico mezzo per fruttare ricchezza vide di fatto privilegiati solo coloro che erano in grado di trasferire ingenti somme di denaro verso la Terraferma, lasciando i cosiddetti patrizi 'mezani'⁵² senza speranza di arricchimento. Tale situazione non fece che accentuare notevolmente quelle soglie di differenze socio economiche che si erano venute a creare all'interno del patriziato veneziano.

L'aristocrazia subì un cambiamento interno che raggiungerà il suo completamento nel Settecento. Gli eventi porteranno ad una triplice divisione: al vertice i cosiddetti 'grandi' dediti principalmente al consumo delle rendite agrarie, una posizione intermedia occupata da quella parte del patriziato che si avvicendava nei tribunali o nelle

52 G. Benzoni, G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, vol. VII, 1997..

Quarantie⁵³ e che sopravviveva in funzione di una retribuzione offertagli da un impiego nella macchina dello Stato e infine, nel gradino più basso, i 'Barbanotti'⁵⁴ cioè l'aristocrazia impoverita che viveva di sussidi e abitava in alloggi dall'affitto modesto.

La flessione economica aveva spinto così l' aristocrazia verso nuovi investimenti, si trattava di una nuova impresa finanziaria molto più costosa e con ritmi molto più lenti rispetto a quella precedente che mise in ginocchio buona parte del patriziato che si trovò impossibilitato ad acquistare o comunque a mantenere la proprietà terriera.

Questa nuova vocazione alla terra che si portava dietro tutta una serie di fenomeni come l'irrigidimento della divisione sociale, ebbe come altra grande conseguenza un cambiamento della tradizionale struttura familiare e delle dinamiche interne ed esterne alla famiglia stessa, che andavano ad incidere conseguentemente sulla struttura politica veneziana e non solo.

Prima della metà del Cinquecento l'economia mercantile era protagonista attiva nella vita del patriziato veneziano e lo coinvolgeva in numerose imprese commerciali, questo spingeva la famiglia patrizia ad instaurare nuove alleanze con altre famiglie attraverso legami matrimoniali, favorendo così una discendenza anche in senso cognatico.

Si inserivano così linee di discendenza non solo verticali, ma anche orizzontali, che, seppur con differenze di genere tra quella maschile e quella femminile, legittimava tutti i membri della famiglia a sviluppare rami collaterali del casato e una nuova famiglia⁵⁵. La fase di flessione demografica, il fallimento di alcuni banchi privati e di imprese commerciali e l'uso sempre più diffuso dei *fedecommessi*⁵⁶ portò all'affermazione di una mentalità tesa alla conservazione della ricchezza, che ebbe come conseguenza quella

53 Organo costituzionale della Repubblica di Venezia.

54 G. Benzoni, G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, voll VII 1997 ..

55 T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles* a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

56 Disposizione testamentaria al fine di mantenere unito il patrimonio.

di infoltire i membri della nobiltà povera a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Si trattò di un processo senza soluzione di ritorno che portò alla caduta della Repubblica.

Se prima la maggior parte dei matrimoni nobiliari erano indirizzati al rafforzamento degli interessi del lignaggio, favorendo quindi unioni che fossero preziose sotto il punto di vista economico, sociale e politico, a partire dalla metà del Cinquecento, ma ancora di più nel Seicento, i cambiamenti sociali e il diffondersi all'interno della società di quella che viene definita 'ascesa della nobiltà' porteranno ad una politica familiare decisamente più verticale e patrilineare⁵⁷. Questo cambiamento risiedeva nella necessità di conservare il patrimonio, trasmettendo l'eredità ad un solo figlio, il primogenito maschio, volendo evitare così la frammentazione della terra.

Per ottenere quanto affermato si avviò una politica matrimoniale che si proponeva di restringere nettamente le possibilità matrimoniali per i restanti figli, obbligandoli ad abbracciare la carriera ecclesiastica o militare per i maschi e la via del monastero per le femmine⁵⁸.

Questo meccanismo familiare è sicuramente una delle cause che portò all'estinzione di parte delle famiglie patrizie. Affinché il sistema potesse essere funzionale bisognava che tutti i

57 Disposizione testamentaria al fine di mantenere unito il patrimonio.

58 Le donne non erano automaticamente escluse dall'eredità paterna, queste mediante una rinuncia 'volontaria' (che di fatto non lo era) all'eredità, ricevevano dal padre una dote pari all'eredità che avrebbero ricevuto in seguito alla morte del genitore. In caso di decesso del padre, i figli maschi erano addirittura tenuti a fornire alle sorelle la dote prima ancora di poter prendere moglie. La sua costruzione veniva quindi prima della preservazione del patrimonio ereditario. Per ovviare a tale problematica si ricorse pertanto all'imposizione della vita consacrata perché il valore dotale per accedere ad un monastero era inferiore rispetto a quello richiesto per un matrimonio. Per maggiori informazioni vedere: A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani, *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, 2012.

membri della *fraterna*⁵⁹ fossero sottomessi alle esigenze famigliari mettendo in secondo piano gli aspetti più propriamente individuali e personali.

In una società in forte evoluzione e in un ambiente come quello veneziano, la chiusura totale con il mondo esterno risultò impossibile e tale politica divenne ben presto fallimentare.

L'allontanamento di parte del patriziato dalle tradizionali attività che lo caratterizzavano, fece in modo che si affermassero nuove figure professionali che andavano ad evidenziare un nuovo criterio di divisione sociale. Se prima lo 'status' era il fattore principale di divisione sociale, iniziarono ad emergere nuovi criteri di separazione, ad esempio quelli legati alla professione o dovuti al rapporto che si aveva con la città, il cosiddetto concetto di 'cittadino originario'⁶⁰.

Le condizioni finanziarie, il reddito, il patrimonio, la professione il legame con la città erano tutti elementi che nel corso del Seicento acquisirono sempre più importanza nella suddivisione delle classi sociali.

Troviamo così una distinzione tra nobili, cittadini e popolani⁶¹, e l'emergere della nuova classe della borghesia, la cui identità si affermerà sempre più nel corso del Settecento.

Le divisioni tra classi non devono però essere ritenute così nette, e la vivacità che si andò imponendo nel corso della fine del Seicento e che trionferà nel Settecento, renderà impossibile impedire una comunicazione tra classi e 'un'influenza' nei costumi. Quello che si stava andando a modificare all'interno della società Seicentesca e

59 Con tale termine si intende la coabitazione e la comunione di beni tra i membri maschili della stessa famiglia, di solito a sposarsi era solo il primogenito maschio con lo scopo di mantenere indiviso il patrimonio. Cit in V. Hunecke, *Il patriziato veneziano alla fine della repubblica: 1646- 1797. Demografia, famiglia e ménage*, Roma, 1997.

60 Questo aspetto del rapporto con la città emerge in maniera costante nelle carte da me analizzate, in molti casi viene infatti indicato se si trattava di persone nate e cresciute a Venezia o se fossero giunte successivamente e da quanti anni risiedessero in loco. Concetto cit. in G. Benzoni, G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, vol. VII, 1997.

61 Abitanti del Dominio. Cit. in G. Benzoni, G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, vol. VII, 1997.

Settecentesca poi era il rapporto con l'autorità, che faceva emergere un forte senso della soggettività e dell'individualismo.

Il terreno della soggettività unito alla tensione all'interno del patriziato e tra le diverse anime della politica ebbero una conseguenza visibile nella vita familiare di borghesi, aristocratici e non solo.

L'onorabilità legata al nome della Casata, che era indice dell'esclusività aristocratica, venne meno all'interno della classe nobiliare più povera per esigenze di tipo economico. Le famiglie più abbienti assunsero invece un comportamento di totale irrigidimento e chiusura, con lo scopo di mantenere intatta la loro identità sociale messa in crisi dagli eventi che la società intera andava vivendo.

La politica adottata dal patriziato a partire dalla fine del Cinquecento però si rivelò disastrosa e autodistruttiva perché portò nel corso dei secoli all'estinzione delle casate più importanti di Venezia.

La crisi del patriziato e del modello familiare si trovarono in concomitanza con un ulteriore fenomeno che non può non essere preso in considerazione in questa sede di ricerca.

Si andava infatti diffondendo sempre di più quella che viene definita la “cultura della sensibilità”⁶², dove sentimento e passione non facevano più parte di un mondo a sé, ma venivano elevati a risorse etiche fondamentali per la società, distanziandosi dalle ragioni di Stato e dallo ‘spirito di famiglia’⁶³. Giulio Antonio Contarini⁶⁴ riferendosi alla crisi del patriziato alla fine del '700, identificherà la causa di tale decadenza nello “spirito invalso di pernicioso *suisismo* sostituito allo ‘spirito di famiglia’⁶⁵.

62 T. Plebani, *Un secolo di sentimenti, amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2012.

63 V. Hunecke, *Il patriziato veneziano alla fine della repubblica: 1646- 1797. Demografia, famiglia e ménage*, Roma, 1997.

64 Ibidm.

65 Cit in T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

Già nel 1634 il nobile Zuanne Foscarini⁶⁶ compilò una ‘notta di Gentil Homeni li quali hanno preso per moglie cittadine, o persone inferiori dall'anno 1600[...]’, evidenziando già un secolo prima un'usanza che stava prendendo piede all'interno dell'aristocrazia veneziana e che poneva, come abbiamo detto, l'esigenza economica davanti all'onore e allo ‘status’ che fino a quel momento erano stati il metro di analisi e divisione della società.

In epoca moderna l'intero sistema sociale, come abbiamo potuto vedere, si vivacizzò in maniera tale da spingere il potere ecclesiastico, ma anche quello secolare, verso tutta una serie di provvedimenti e di cambiamenti che fecero emergere anche in campo matrimoniale una serie di evoluzioni che andremo ora ad analizzare, soffermandoci principalmente su quello che viene riconosciuto come: matrimonio segreto.

66 F. Mutinelli, *Annali urbani di Venezia: dall'anno 810 al 12 maggio 1797*, Venezia: Tip. G.B. Merlo 1841. All'interno della raccolta troviamo Zuanne Foscarini indicato come *Procurator*.

3.b Il matrimonio segreto.

Le difficoltà del matrimonio medievale, come abbiamo potuto analizzare nel capitolo precedente, risiedono sul matrimonio *presunto*⁶⁷. La Chiesa ritenendo valido un matrimonio contratto *per verba de futuro* perché spesso accompagnato dal rapporto carnale, dando meno valore al rito *in facie ecclesiae*, si trovò davanti a numerose unioni illecite e a figli a cui veniva a mancare un'identità giuridico- sociale.

L'intervento a livello ecclesiastico per sanare tale fenomeno fu il Concilio di Trento. In tale sede però la Chiesa non ebbe il coraggio di regolamentare i matrimoni in maniera inequivocabile per una serie di motivi che potevano andare dall'interesse economico delle classi più ricche a una necessità di mantenere invariati quei valori sociali che si trovavano ancora ancorati alle tradizioni delle classi più basse e che permettevano alla Chiesa di mantenere un controllo quasi esclusivo del sistema matrimoniale in generale.

Durante i lavori conciliari si formulò l'immagine di un matrimonio che dovesse coincidere con un rituale svolto in chiesa alla presenza di un sacerdote e di testimoni. Tale unione era ritenuta dalla Chiesa cattolica l'unica formula valida per ritenere un' unione lecita e legale.

Tali disposizioni però lasciarono alcuni margini di libertà all'interno del matrimonio stesso che man mano si andarono ad identificare con il matrimonio clandestino, ma ancora di più con il matrimonio segreto.

Se per il primo caso non ci occuperemo in questa sede, per il secondo invece analizzeremo come il fenomeno, nato successivamente al Concilio di Trento, sia penetrato nella società veneziana analizzando principalmente gli anni dal 1633 al 1688, evidenziandone quegli aspetti vivaci di cambiamento negli usi e nelle esigenze personali e sociali.

67 Matrimonio reso valido solo dallo scambio dei due sposi. Per maggiori informazioni consultare: O. Ermanno, *Sposarsi nel Medioevo : percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma, Viella, 2010.

Il matrimonio segreto è un fenomeno che si discosta da quello clandestino per il fatto di essere riconosciuto totalmente lecito e valido dalla Chiesa, questo riconoscimento non veniva ribadito in sede civile, pertanto i coniugi di fronte a Dio erano riconosciuti come marito e moglie, ma davanti allo Stato no.

Essendo poi un istituto soggetto al solo foro interno della Chiesa, viene denominato di coscienza, come altri oggetti di sua esclusiva competenza. In tal senso coscienza, segreto e occulto diventano sinonimi interscambiabili.

Si trattava di un'unione che prevedeva la dispensa da parte del Vescovo dalle tre pubblicazioni obbligatorie e il riserbo da parte del prete e dei testimoni che presiedevano alla cerimonia.

Il matrimonio rimaneva occulto fino a quando l'interesse dei coniugi, della prole o della comunità ne rendevano necessaria la pubblicazione.

Il matrimonio di fatto presentava lo stesso rituale di quelli canonici. I nubendi, con almeno due testimoni si recavano dal sacerdote, abilitato ad eseguire tale unione, il quale presiedeva alla cerimonia. L'unione così contratta veniva trascritta in appositi registri segreti che venivano conservati nelle parrocchie. Tuttavia poteva accadere che il matrimonio segreto non venisse riportato in alcun registro ma soltanto se ne trasmettesse l'atto alla curia episcopale, a cui spettava il compito di conservarlo nell'archivio segreto patriarcale fino a quando non fosse stata fatta richiesta di essere reso pubblico⁶⁸.

Tale forma di celebrazione venne definitivamente regolarizzata da papa Benedetto XIV il 17 novembre 1741 nell'enciclica *Satis Vobis*. Infatti, confermando le decisioni prese durante il Concilio di Trento, il pontefice sancì l'obbligo giuridico del segreto

68 Con la riforma apportata da Benedetto XIV furono creati due speciali registri che dovevano essere conservati nella cancelleria episcopale. Uno contenente i matrimoni segreti, l'altro i nomi dei figli nati da tali unioni e successivamente battezzati, i quali precedentemente erano riportati nei registri comuni dove però venivano trascritti in modo da non rendere pubblico il matrimonio dei genitori. La riforma venne apportata per garantire una maggiore forza probatoria a tali documenti in sede giudiziaria. Per maggiori informazioni vedere L.M. De Bernardis, *Il Matrimonio di coscienza*, CEDAM, 1935.

per il sacerdote celebrante e per i testimoni, Istituendo poi speciali registri segreti da conservare nella curia diocesana⁶⁹.

Il primo aspetto che si evidenzia in una prima analisi dei matrimoni segreti è che essa era una pratica che coinvolgeva tutti i membri della società, dai nobili ai borghesi per arrivare ai popolari⁷⁰ e non solo la classe aristocratica, che occupa nelle carte comunque un ampio spazio.

Le modalità e i percorsi che si delineano lasciano intendere come la società nobiliare avesse iniziato ad assimilare all'interno della propria classe un modo di sentire e di vivere il rapporto familiare diffuso ormai all'intero corpo sociale.

Analizzando i casi di matrimoni segreti negli anni compresi tra il 1633 e il 1688 conservati presso l'archivio Patriarcale di Venezia⁷¹, le motivazioni generali che traspaiono nelle diverse richieste fanno ipotizzare che essa fosse una strada percorsa più per poter superare un impedimento o più ostacoli che si frapponevano al matrimonio, piuttosto che una vera e propria volontà di aprire un conflitto familiare⁷², rappresentato principalmente da uno scontro con il padre di uno dei due coniugi in quanto tutore del patrimonio.

La pratica del matrimonio segreto prevedeva poi un *iter* ben stabilito che possiamo ritrovare in tutti i documenti analizzati⁷³, esso si sviluppava in tre parti: la prima era la richiesta da parte del

69 Cfr. T. Plebani, *Un secolo di sentimenti, amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2012.

70 Cfr. T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

71 Per maggiori informazioni consultare il sito www.archivistoricodelpatriarcatodi-venezia.it/istituto/storia.

72 Cfr. con T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

73 In alcuni documenti non è presente, si tratta soprattutto dei documenti più antichi, probabilmente sono andati perduti o semplicemente la cura e l'attenzione nella stesura e nella conservazione dei documenti si acquisì nel momento in cui il fenomeno si fece consistente. vedi ASPVe Filza 1 Fascicoli n.i 1-8.

parroco o di uno dei nubendi⁷⁴ di ricevere la *licenza*⁷⁵ da parte del Vescovo al fine di poter contrarre un matrimonio senza le *stride*⁷⁶. La seconda parte è la concessione della *licenza* per il parroco di sposare i due nubendi. L'ultimo documento è la registrazione del matrimonio firmato dal sacerdote e dai testimoni.

Quasi ogni fascicolo si apre con il documento della richiesta di licenza, che va così a rappresentare l'atto preliminare del matrimonio.

La richiesta poteva essere inoltrata all'autorità ecclesiastica di competenza non solo dai due fidanzati congiuntamente, o singolarmente da uno dei due futuri sposi, ma da parte di un terzo, il sacerdote.

Tale matrimonio prevedeva che entrambi gli sposi fossero d'accordo nell'unirsi in matrimonio, la mancanza del consenso di uno dei due partner avrebbe difficilmente portato alla concessione della licenza, vista la delicatezza dell'atto. A mio avviso l'unico caso in cui la mancanza di un consenso poteva comunque spingere alla sua concessione è rappresentato da quei casi di matrimoni che avvenivano per riparare ad una gravidanza, perché la tutela della donna e del figlio erano visti come esigenza primaria.

Ritornando all'analisi del documento, in esso vengono riportati i nomi dei due contraenti, di cui si specificava se si trattassero o meno di cittadini originari di Venezia. Dove era ritenuto necessario si indicavano i nomi dei rispettivi padri ed infine veniva indicata la parrocchia di appartenenza.

Il documento si concludeva poi con un breve sommario delle cause che avrebbero potuto legittimare la celebrazione del matrimonio segreto. Si trattava principalmente di dati necessari per porre l'Ordinario in grado di compiere quegli 'atti' prima di concedere l'autorizzazione. Sempre in questo primo documento possiamo

74 Ritengo interessante sottolineare che alcune delle richieste, soprattutto nei documenti dal 1678 al 1688, furono scritte da donne: vedi ASPVe Filza 2 Fascicolo n.9.

75 Termine con cui si indica l'esenzione dalle pratiche tridentine atte a rendere valido un matrimonio.

76 termine con cui si indicano le tre pubblicazioni disposte dal Concilio di Trento.

anche trovare la richiesta di delegare il compito di celebrare le nozze ad un sacerdote diverso da quello competente.

Nel matrimonio segreto tra Marin Negri e Fiorina Vicelli⁷⁷ il sacerdote stesso, Francesco Tomasucci, nel compilare il documento riporta la supplica dei coniugi: “[...]si supplica da loro humilmente esservi messi ad altro Sacerdote che il proprio Pievano[...].”

Allo stesso modo Girolamo di Marchini pievano di Santa Fosca, nel fare richiesta di poter contrarre il matrimonio tra il nobile Paulo del Sera e Innocentia Venturina, chiede la licenza “ben che siano della Parochia di Santa Soffia[...].”⁷⁸

Il tutto era comunque estremamente sintetico, infatti raramente il testo si sviluppava in più di una paginetta.

Il primo documento viene seguito dalla concessione di quanto richiesto da parte del Patriarca di Venezia che permetteva così di celebrare il suddetto matrimonio⁷⁹.

Prima della sua compilazione l'Ordinario si doveva accertare in poco tempo della veridicità delle cause, senza far trapelare in alcun modo la prossima celebrazione del matrimonio. Una volta che fossero stati verificati la libertà da altri vincoli dei due sposi e l'assenza di impedimenti si procedeva alla stesura dell'atto.

Questo secondo documento, cioè quello della concessione da parte del vescovo della *licenza*, presenta più degli altri un susseguirsi di frasi e formule molto ripetitive. Il testo si apre infatti quasi sempre con la concessione della *licenza* al parroco, di cui viene indicato il nome e la chiesa di cui è vicario.

Viene di fatto permesso al sacerdote di poter contrarre il matrimonio. Troviamo infatti formule come: “Si concede la

77 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 46.

78 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.42.

79 Gli anni da me analizzati presentano la successione di tre patriarchi: il primo fu Federico Card. Corner 1631-1644, gli succedette Gianfrancesco Morosini dal 1644 al 1678 ed infine troviamo come ultimo patriarca Alvise Sagredo che rimase in carica fino al 1688 per maggiori informazioni vedere: Sac. Antonio Niero, *I patriarchi di Venezia, da Lorenzo Giustinian ai giorni nostri*, Studium Cattolico Veneziano, 1961.

licenza al Par. pievano[...]"⁸⁰ oppure "Si concede licenza a chi di ragione[...]" Altri ancora "Concediamo la licenza al Pievano[...]"⁸¹, che si discostano di poco le une dalle altre ma che esprimono sempre il permesso al parroco di procedere con la celebrazione delle nozze.

Successivamente vengono riportati per esteso i nomi dei futuri sposi più l'indicazione di chi sono figli e a quale parrocchia fanno riferimento.

Può accadere molto raramente che l'autorizzazione venga invece diretta a coloro che ne fanno richiesta, cioè i coniugi, come nel caso de matrimonio del nobile Domenico Poredano e Maddalena, figlia del mercante genovese Ambrosio Bianco dove il documento si apre con: "Ab instantia dil Nob. Ho Domenico[...]"⁸².

Il fatto però che nella maggior parte dei casi si faccia riferimento al sacerdote, benché la domanda non sia pervenuta da lui, è spiegabile in quanto rappresenta la persona più adatta a ricevere tale autorizzazione perché è davanti a lui che dovrà essere celebrato il matrimonio.

La concessione del permesso a contrarre il matrimonio viene comunque rivolta a due persone: il parroco e uno dei coniugi, in modo tale che non si verificino abusi di alcun tipo.

Si procede poi con l'esonero dalle tre pubblicazioni obbligatorie e dalla trascrizione nei 'libri della Chiesa'⁸³. Si tratta di indicazioni che possono essere omesse in quanto date per scontate in una celebrazione di questo tipo.

Il testo prosegue con una serie di ammonimenti e suggerimenti che si intendono impartire agli sposi, al parroco e ai testimoni, come la sottolineatura di norme vigenti in quegli anni, affinché la celebrazione non sia in contrasto con il diritto canonico. Ad esempio in molti documenti si esorta che l'atto venga registrato prima nel foglio stesso: "Concediamo che non faccia nota di tal matrimonio spora i libri della Prochia, ma sopra questo stesso

80 ASPVe Filza 1 Fascicolo n 1.

81 ASPVe Filza 1 Fascicolo n 11.

82 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.16.

83 ASPVe Filza 1 Fascicolo n 114

foglio[...]”, il quale venga poi successivamente riportato in appositi registri conservati nella Cancelleria patriarcale “et cio ad istanza degli interessi (dei) contraenti”⁸⁴.

Nei casi in cui la celebrazione delle nozze non fosse compiuta dal parroco dei due sposi ma da un sacerdote diverso, nella concessione l'Ordinario esprimeva in termini chiari tale disposizione in modo da evitare possibili equivoci. Trattandosi poi di un provvedimento di tipo amministrativo e non giuridico, qualsiasi riferimento ad autorità secolari è ovviamente assente. Il documento si concludeva infine con firma e sigillo del patriarca.

Il fascicolo⁸⁵ prevede come ultimo elemento l'attestazione dell'avvenuto matrimonio, trascritto per mano del pievano autorizzato. La celebrazione, avuta l'autorizzazione, poteva avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Nei documenti da me analizzati però il matrimonio avveniva molto vicino all'autorizzazione stessa.

Il luogo della cerimonia variava da caso a caso, raramente però veniva scelta la chiesa perché difficilmente si poteva garantire di poter sfuggire ad occhi indiscreti. Non è il caso di Sebastian Negroni e di Maria Negricioli che “hanno ricevuto la Benedizione nuziale alla Messa, nella [...]Chiesa da me Pre. Gio Maria Colombina Pio.”⁸⁶. Si tratta però di un caso isolato. Il luogo prescelto nella maggior parte dei casi era la casa dei due coniugi o del sacerdote.

Nel caso di Geronimo Moresini e Marcella Capello il sacerdote abilitato a celebrare le nozze ci informa che i due coniugi “hanno contratto *per verba de presenti* il matrimonio essi alla mia presenza nella propria Casa con le debite circostanze,”⁸⁷ diversamente il prelado Domenico Sollano ci informa che il matrimonio venne

84 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 48.

85 Con questo termine si indicano tutti i documenti relativi ad un matrimonio segreto. Solitamente esso è composto: dalla richiesta dell'autorizzazione, dalla concessione della *licenza* e dalla registrazione del matrimonio. Altri documenti possono poi arricchire il fascicolo di ulteriori informazioni atte a favorire l'unione o gli interessi dei contraenti o della prole, come la richiesta della copia dell'atto o la sua pubblicazione.

86 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 70.

87 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.1.

invece celebrato “[...]nella mia casa di Ruga alla presenza di me[...]”⁸⁸.

Il diritto canonico poi non presentava per lo svolgimento della cerimonia alcuna disposizione, pertanto si svolgeva secondo le norme determinate dal Concilio tridentino⁸⁹.

Il sacerdote stesso affermava di aver assistito e congiunto in matrimonio *per verba de presenti* i due coniugi dopo aver ricevuto il permesso da parte del patriarca ed essersi assicurato della mancanza di impedimenti al matrimonio.

Celebrato il matrimonio veniva quindi compilato un documento nella forma consueta, cioè con la firma del sacerdote, dei testimoni e degli sposi il quale, anziché essere conservato nell'archivio parrocchiale e trascritto in un comune registro, doveva essere rimesso al più presto all'Ordinario diocesano.

Gli altri protagonisti di questa scena erano i testimoni. Come per la cerimonia, nemmeno per loro le disposizioni tridentine si esprimono in termini chiari e quindi essi non devono avere un particolare requisito.

Non manca però di sottolineare che vista la struttura di tali unioni in un qualche modo essi dovevano godere della fiducia degli sposi nella loro discrezione, anche nel caso in cui si rifiutassero di adempiere a tale funzione.

Il documento infine inserito in un archivio segreto della curia spesso riportava anche i nomi dei figli nati da queste unioni, il cui battesimo veniva a sua volta trascritto in appositi registri. Entrambi questi registri fungevano da elementi probatori come i comuni libri parrocchiali di cui potevano servirsi gli sposi o la prole per far valere i propri diritti.

A questo schema principale possono inserirsi poi tutti quei documenti o singoli atti aventi attinenza con il matrimonio. Per farci un'idea basti pensare che i matrimoni che qui analizzeremo sono stati divisi in due filze, la prima che raccoglie i matrimoni avvenuti negli anni tra il 1633 e il 1678 contiene 125 registrazioni,

88 ASPVe Filza 2 Fascicolo n.18.

89 L. M. De Bernardis, *Il Matrimonio di coscienza*, CEDAM, 1935.

mentre la seconda filza, dal 1678 al 1688, ne contiene 62, ma le dimensioni dei due fascicoli è la medesima, nonostante il secondo contenga metà dei matrimoni rispetto al primo⁹⁰.

Troviamo infatti testimonianze più dettagliate della vita dei due sposi per mano dei nubendi stessi o di testimoni che parlano per loro.

In entrambe le raccolte ma in modo più costante nella seconda filza, quasi a dimostrare che fosse divenuta una prassi, troviamo anche la richiesta della copia dell'atto matrimoniale da parte delle mogli o di altri parenti, per poterne fare un uso personale al fine di soddisfare i propri interessi.

Questo ci spinge a pensare che potesse esserci un qualche valore e riconoscimento esterno alla sfera ecclesiastica per questo tipo di unioni, o semplicemente che fosse il primo passo per poter rendere pubblico l'atto e ottenerne così un riconoscimento giuridico.

Da numerosi documenti, come abbiamo previamente affermato, appare chiaro che la richiesta della pubblicazione non fosse così rara in queste forme di unione. Questo ci spinge a pensare che si trattasse di una tecnica per dilazionare il matrimonio e che lo scopo non fosse quello di mantenerlo in 'eterno' nascosto alla comunità e allo Stato, ma che permettesse di renderlo pubblico nel momento in cui le condizioni fossero state delle più propizie, il che poteva non accadere mai. Nel caso del matrimonio segreto tra Agostino Rigola e Margarita avvenuto il 19 febbraio 1680, dopo quattro anni, nel 1684 i due coniugi chiesero che “[...]per giusti motivi e particolare(rmen)te della prole nostra siano tenuti pubblicarlo[...]⁹¹”.

In alcuni invece casi la supplica poteva giungere qualche giorno o mese dopo la celebrazione del matrimonio, per permettere di assorbire il contrasto alla comunità o alla famiglia. Oppure

90 Sottolineo inoltre che la pratica iniziò ad essere sempre più diffusa con il passare degli anni, infatti in dieci anni si registrano metà dei matrimoni che avvennero nel corso di trent'anni. Nel Settecento poi il fenomeno subì un ulteriore incremento, iniziò poi a scemare e scomparve definitivamente verso la fine del secolo. Per ulteriori informazioni vedere : T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

91 ASPVe Filza 2 Fascicolo n. 8.

accadeva che avvenisse subito dopo la morte del coniuge, la cui presenza richiedeva più segretezza, ma poi con la sua scomparsa la richiesta di pubblicazione e la copia della documentazione diventava automatica per far valere i propri diritti patrimoniali e quelli dei figli.

Erano le donne in genere protagoniste di questo tipo di richiesta, come avvenne per il matrimonio di Elisabetta Mona e Federico Campi, avvenuto il 2 marzo 1683, la quale il 5 agosto dello stesso anno fece richiesta della copia dell'atto al fine di poterlo rendere pubblico⁹².

92 ASPVe Filza 2 Fascicolo n. 25.

3.c *Il rapporto con lo Stato.*

Le cause che spingevano a contrarre un'unione di questo tipo possono sostanzialmente dividersi in due parti. La prima era legata al pericolo che definirei dell'“immagine”.

La pubblicità dell'atto avrebbe infatti esposto gli sposi a gravi danni morali perché avrebbe evidenziato una disparità di condizione sociale tra i coniugi o un diverso stato civile rispetto a quello creduto da tutti, che potevano avere ricadute anche materiali oltre che contro di loro anche verso la prole. Si tratta quindi di un pericolo legato ad un giudizio negativo da parte della comunità.

L'altra era invece legata ai danni che si sarebbero potuti incorrere verso alcune disposizioni di tipo civile. Le leggi, come l'impedimento ad ufficiali e a diplomatici di sposare donne prive di dote congrua, o che privavano le vedove della pensione in caso di seconde nozze, se non rispettate potevano provocare danni di carattere economico. In questo caso la concessione patriarcale di un matrimonio avveniva solo in circostanze di indubbia gravità, perché il rischio era di mettere la Chiesa in aperto contrasto con il diritto dello Stato⁹³. Non mancano comunque casi di vedove e di ufficiali che fecero richiesta di contrarre un matrimonio segreto e che venne loro accordato. Come il caso del *comandador* Andrea Formenti Zuane che ottenne il permesso di sposare Marina de Vicenzo.

Questi matrimoni non ottenevano di fatto un'accoglienza sempre positiva da parte dello Stato. Anche le questioni legate alle provvigioni che lo Stato assicurava ai patrizi poveri e alle orfane, unito all'impossibilità dei figli dei nobili nati da tali unioni di poter entrare nella macchina statale, mettevano in seria difficoltà lo Stato.

93 L. M. De Bernardis, *Il Matrimonio di coscienza*, CEDAM, 1935.

In altre parole l'ambiguità della stato civile metteva in dubbio tutto ciò che si sviluppava attorno all'asse dotale e patrimoniale, colpendo così lo Stato che ne era il garante.

Il quale, con sue magistrature: gli Esecutori contro la Bestemmia, che perseguivano i reati nella popolazione borghese, e il Consiglio dei Dieci⁹⁴, che si occupava dei nobili, si trovava di fatto impotente di fronte a tali unioni e in difficoltà a tutelare gli interessi delle famiglie.

Le stesse raccolte di leggi conservate in Archivio di stato, di Venezia per quanto non mostrassero una legislazione atta a regolarizzare tali matrimoni, faceva emergere comunque una preoccupazione verso di essi e l'invito alla prudenza e ad una collaborazione⁹⁵.

Per cercare di porre rimedio a tale fenomeno, evitando un'aperta rottura con la Chiesa, si cercò di mediare tra la ragione di Stato e gli orientamenti della Chiesa attraverso la figura del sacerdote.

Egli con le disposizioni tridentine era stato reso il testimone essenziale dell'espressione della volontà degli *sponsali*, era infatti la sua presenza e non il consenso che trasformava una dichiarazione orale in un matrimonio. L'apporto del parroco poteva essere di non poco aiuto, grazie anche alla sua tradizionale funzione notarile, perché spettava a lui controllare l'esecuzione del decreto, la frequenza ai sacramenti e la condotta rispettosa dei due coniugi.

Se al parroco non era concesso di rilasciare le dispense o di sentenziare il decadimento di una contraddizione o di un impedimento, spettava a lui il compito di raccogliere le informazioni e fare da tramite con il proprio superiore. La vicinanza alla concretezza e complessità della realtà, alle tensioni tra la rispettabilità, i sentimenti, gli impegni presi e gli interessi famigliari, facevano del parroco un catalizzatore di problemi e aspettative.

Vista la vastità poi delle problematiche in ballo una soluzione di tipo canonico, con l'emanazione di norme stabilite da far rispettare,

94 G. Cozzi, *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1981.

95 ASPVe *Compilazione leggi* n.277.

non era realizzabile. Bisognava che il parroco si facesse portavoce di entrambe le parti in modo tale che i percorsi previsti dalla Chiesa non si urtassero con quelli dello Stato e delle case patrizie.

Questo ruolo 'civile' del parroco si evidenzierà con l'emanazione di una legge nel 1739, con la quale si disponeva che il parroco stilasse una relazione anche per lo Stato. Lo scopo era di permettere, dove fosse necessario, di avviare processi civili o criminali in concomitanza con il tribunale ecclesiastico.

3.d I matrimoni di nobili, cittadini e popolari.

Addentrandonci nei documenti si può osservare che molteplici erano le motivazioni che portavano una coppia a decidere di sposarsi senza la pubblicazione delle *stride*. Balza subito all'occhio che il fenomeno del matrimonio segreto non si può identificare come una pratica propriamente giovanile, e coloro che si sposavano giovani appartenevano principalmente alla classe aristocratica⁹⁶.

I casi che li riguardano evidenziano una volontà di ribellione alle imposizioni famigliari, è pertanto comprensibile il perché il fenomeno riguardasse più i giovani patrizi, la cui sfera matrimoniale era rigidamente sottomessa ad esigenze di natura economica e patrimoniale, rispetto al resto delle altre classi sociali. Si tratta per la maggior parte dei casi di matrimoni tra giovani patrizi e donne di rango inferiore.

Ad esempio Alessandro Bollani, ventottenne e vedovo, volendosi sposare con Medea, a sua volta “relicta”⁹⁷ di Bortolo Rubini, si trovò costretto a chiedere nel 1664 la “licenza” per contrarre un matrimonio segreto al fine di evitare scandali e “contraddizioni della sua illustrissima casa in riguardo della nobil sua famiglia, avendo quella d'inferior condizione al suo statto”⁹⁸.

Allo stesso modo l'unione segreta contratta nel 1652 dal ventenne patrizio Domenico Loredan con Maddalena Bianco, figlia di un mercante veneziano, fu un atto teso a sbloccare un impedimento rappresentato dalla differenza di ‘status’. Alla fine il matrimonio venne accettato dalla famiglia dello sposo e l'unione venne registrata all'interno del libro D'oro⁹⁹.

96 T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

97 Vedova.

98 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.73.

99 Cit. in T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles*, a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.

Appare chiaro come il matrimonio segreto abbia rappresentato per i figli una soluzione a dispute e conflitti famigliari che non motivavano in ambiente ecclesiastico nessun tipo di impedimento ad un'unione lecita. Pertanto il matrimonio segreto, come quello clandestino, rappresentava per la classe aristocratica una minaccia al declino demografico ed economico che stava attraversando, perché intaccava i rigidi sistemi matrimoniali e dotali che i patrizi avevano imposto ai figli, ritenendo così di garantire la sopravvivenza della classe.

Contrarre un matrimonio segreto di fatto comportava che esso non avesse immediati riflessi sul piano civile, se non dopo la sua eventuale pubblicazione e conseguente omologazione alle altre unioni matrimoniali, impedendo così ai figli dei nobili nati sotto questa unione di accedere all'entrata del Maggior Consiglio. Si venne così a creare quel fenomeno che porterà a concentrare sempre più il potere politico nelle mani di pochi che muterà di fatto il regime repubblicano in un'oligarchia.

Ritornando ai matrimoni segreti le resistenze famigliari non erano pertinenza esclusiva della classe aristocratica, ma le differenze di censo, di fama, di onore si frapponevano tra due futuri sposi anche tra le classi borghesi o popolari.

Se nella maggior parte dei casi il padre era per i nobili e borghesi l'ostacolo più grande da superare, la sua scomparsa non comportava la fioritura di un contesto di minore conflittualità e di libertà matrimoniale. Se per Nicolò Moncenigo la morte del padre Lunardo rappresentò il momento di svolta per convolare a nozze segrete nel 1660 con Vittoria Beretti, figlia di un "trapper"¹⁰⁰.

Mario Gambaro e Caterina Cinelli tre anni dopo si trovarono a dover ricorrere alla segretezza perché il matrimonio pubblico era "proibito da parenti del contraente". In casi dove il padre era morto erano altri parenti a mettere i bastoni tra le ruote ai futuri sposi: i fratelli, gli zii e più raramente le madri intervenivano per difendere l'onore e gli interessi finanziari della famiglia. Tommaso Giustinian e Margherita Beltrame¹⁰¹ esprimendo il desiderio di

100 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 45.

101 ASPVe Filza 2 Fascicolo n.19.

contrarre un matrimonio secondo le disposizioni tridentine, si trovano davanti all'impossibilità di rispettarle per la disparità “della condizione” tra i due sposi e l'opposizione dei famigliari.

Il rischio che si poteva incorrere nel pubblicizzare un'unione matrimoniale era per entrambi gli sposi quello di essere esclusi dall'eredità familiare che per le donne veniva a coincidere con la perdita della dote.

Girolamo Busti e Helena Castellana¹⁰² su invito del padre spirituale decisero dopo sei anni di coabitazione di contrarre nel 1660 un matrimonio segreto perché, essendo Helena “di Honorata famiglia”, verrebbe sicuramente allontanata dalla casa paterna e le verrebbe impedito di ricevere l'eredità che le spetterebbe.

Analogamente la vedova Francesca Maurizi se avesse reso pubblica la sua unione con Ambrosio Zignani¹⁰³, si sarebbe vista sottrarre da “sua signora madre et fratello il residuo della sua dote, che ascende alla somma di ducati 750”.

Anche sposi avanti con l'età potevano incontrare impedimenti da parte dei parenti per motivazioni legate piuttosto all'onore e alla reputazione della famiglia, come nel caso del gioielliere Giacomo Rimondi.

Egli era preoccupato che se la notizia del suo matrimonio con Maria, vedova di Benetto Bettini da Lion, fosse giunta ai fratelli Andrea e Lorenzo questi si sarebbero potuti opporre giungendo ad usare “modi violenti”. La paura di una violenza fisica si ritrova anche nel caso del fiammingo Giovanni Vanaest che nella richiesta della licenza per contrarre segretamente un matrimonio con Elena di Valmarino¹⁰⁴ afferma che la pubblicità provocherebbe “gravissimi interessi e pericoli per la roba e la vita”.

Interessante è poi l'unico caso da me trovato dove la richiesta di contrarre un matrimonio segreto avviene per impedimento di un certo Carlo Abbate Filingerio. Hortensia Felice Ghigi Romana racconta

102 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 44.

103 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 54.

104 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 71.

infatti che il nobile sopracitato aveva aiutato lei e il futuro sposo, Andrea Branetti, ad aprire un “negotio commerciale”.

Avendo però stipulato un contratto in cui si impegnavano a restare nubili, “se (Carlo Abbate Filingerio) avesse qualche notizia del contratto, resteressimo licenziati da casa sua, si troncherebbe detto negotio, con il totale pregiudizio de nobili interessi, ed io Hortensia Felice resterei prieca di Legato considerabile, del quale resto beneficata nel di lui testamento per il lungo governo e servitù prestatagli nel corso di molti anni[...]”¹⁰⁵ .

Agostino Fachinelli e Laura Agnese Vanufele¹⁰⁶ la cui disparità di condizione avrebbe sicuramente creato non pochi problemi con i parenti di “strettissimo grado di sangue” provocando “grandissima discordia”, è interessante anche per un altro aspetto.

Dal documento scritto da Agostino emerge come i due coniugi pur avendo tentato più volte di interrompere il loro rapporto, furono spinti ad unirsi in matrimonio non tanto per paura delle conseguenze di un atto pubblico ma perché, come ci spiega lui stesso: “(vissuti) a lungo nell'inimicizia di Dio con manifesto pericolo dell'anime nostre, mossi dal funesto esempio di più morti istantanee nei decorsi giorni in una sol settimana successe, habiamo deliberato di congiungerci in Matrimonio [...]per liberare noi stessi dai lacci del Demonio insidioso”. Siamo precisamente nel 1680, e questo ci dimostra da una parte quanto l'idea di Dio e di peccato fossero ancora legati ad una mentalità medievale e quindi veterotestamentale, che presentava Dio vendicatore verso i peccatori, contro il quali scagliava ogni sorta di sventura . Dall'altra parte di come il matrimonio fosse sentito come un sacramento indispensabile per raggiungere il favore di Dio e la salvezza piuttosto che un contratto tra le parti.

Un gran numero di matrimoni segreti poi riguardavano coppie mature di età, che spesso si trovavano a celebrare seconde nozze dopo anni di concubinato. La segretezza dell'unione serviva in questo caso a tutelare la coppia da possibili scandali e mormorazioni che sarebbero sorte all'interno della comunità nello scoprire che

105 ASPVe Filza 2 Fascicolo n. 9, 1680

106 ASPVe Filza 2 Fascicolo n. 40.

la coppia era convivente e non regolarmente sposata come creduta da tutti, anche in questo caso se la paura di *chiarivari*¹⁰⁷ in questi anni era venuta meno, l'importanza dell'onore e del rispetto erano fondamentali per una 'sopravvivenza' sociale all'interno della comunità.

I nobili Antonio Schietti e N.D. Balbi¹⁰⁸ dopo quattro anni di concubinato, che era “creduto universalmente connubio canonico et prole reputata legittima”, chiedevano di sposarsi per “riparar allo scandalo di infamia” e “legittimar detta prole”¹⁰⁹. Analogamente i conviventi Antonio Martini e Lucrezia Careggia nel 1665 convolarono a nozze dopo aver convissuto per molti anni come fossero marito e moglie, basti pensare che nel documento viene indicato un figlio che nell'anno del matrimonio aveva già ventitré anni¹¹⁰.

Anche Zuanne Rados e Regina Segni, originaria di Candia, dopo quindici anni di convivenza chiesero di sposarsi segretamente perché la moglie veniva “da tutti tenuta, e reputata per legitima consorte dell'esponente come pure i figliuoli considerati legittimi”¹¹¹.

Il caso di Andrea Magoni e Cecilia sposatisi nel 1679 dopo cinque anni di convivenza, nel corso dei quali Cecilia veniva “stimata legitima moglie et no concubina”, è interessante anche per aprire un'altra serie di casi. La richiesta del matrimonio tra Andrea e Cecilia avvenne infatti in occasione di una grave malattia della

107 bande di giovani ragazzi che si assumevano il compito di punire chi infrangeva le regole della comunità. Le vittime erano principalmente sposi forestieri, che erano accusati di sottrarre donne al gruppo dei celibi del villaggio e i vedovi e le vedove che contraevano un secondo matrimonio. Per maggiori informazioni consultare: D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008

108 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 68.

109 L'utilizzo del termine “legittimar” sembra in contrasto con quanto affermato precedentemente, cioè che i figli contratti con tale unione non avessero nessuna garanzia a livello giuridico- sociale, perché il matrimonio così contratto non aveva una valenza civile. È vero anche che in molti casi, soprattutto nella seconda filza, la richiesta di pubblicizzazione dell'atto erano abbastanza frequenti. Anche in questo caso si potrebbe supporre quindi che questi matrimoni non fossero così totalmente estranei alla sfera civile.

110 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.78.

111 ASPVe Filza 2 Fascicolo n.17.

sposo. Ecco allora che si apre una casistica di richieste matrimoniali in prossimità della morte di uno dei due coniugi, o che avvenivano comunque in occasione di una grave malattia per permettere agli sposi di riconciliarsi con Dio e mettersi apposto con la propria coscienza.

Non a caso i matrimoni segreti sono noti anche con il nome di matrimoni di coscienza, proprio perché, riprendendo le parole di Andrea, permettevano di “provvedere all'anima[...]”.

Troviamo quindi il caso del mercante Pietro Pergolotto e Marcolina, figlia di Alvise Spiera¹¹² dove Piero “aggravato di febbre et in stato pericoloso della vita” fece richiesta nel 1658 di ricevere la *licenza* dal Patriarca per legittimare davanti a Dio un'unione che continuava da sei anni e da cui era nato un figlio di nome Giovanni.

Anche il parroco di S. Stefano fece richiesta urgentemente di una licenza per congiungere in matrimonio Giacomo Zorzi, che “otto anni sono che hà comercio con una tal Paolina Seguantina”, poiché Giacomo si trovava “in letto ammalato[...] et pericolo evidente di morte”. Il decesso registrato all'interno del documento è datato 24 aprile 1665, mentre le nozze erano avvenute pochi giorni prima, per la precisione il 16 aprile¹¹³.

Un ultimo caso riguarda il matrimonio segreto tra Antonio Donati e Laura Gallinaro contratto nel 1669, dove: “Ritrovandomi io Anto. Donati[...] In età d'anni 66 in ca., vedovo già da moltissimi anni, in villa mi capitò in casa una dongella abbandonata da suoi parenti per la loro povertà, e tenendola a mio servitio, finalmente la resi Dona, e così dimorai in tal stato vissuto con essa come marito e moglie, e così creduto dal Volgo, per il spatio d'anni nove, dalla quale[...] è nata una figlia già sette anni[...] volendo vivere in gratia[...] e conoscendo il mio stato vicino alla morte[...]” chiese di poter ricevere la *licenza* al fine di mettersi in pace con la propria coscienza. Il caso qui riportato è interessante perché mette in luce due aspetti: il primo legato alla figlia Antonia Catarina, il secondo allo ‘status’ della moglie.

112 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.12.

113 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 77.

Per quanto riguarda la figlia, all'interno del documento troviamo infatti uno scritto di Antonio e firmato da diversi testimoni, in cui il padre cercava in una qualche maniera di legittimare e proteggere la figlia dopo la sua morte. Si legge infatti che: “[...]come se nata ci fosse legittima, non habbia esser da chi sisia[...] molestata” implorando perciò i tribunale sia ecclesiastico che secolare di “voler in ogni tempo e in contro ognuno difenderla e sollevarla” disponendo che possa esserle data una copia del matrimonio affinché possa servirsene in futuro per provvedere ai propri interessi¹¹⁴.

Quella dei figli sicuramente è un elemento fondamentale, un'unione segreta come abbiamo già precedentemente affermato prevedeva l'esenzione da quelle formalità giuridiche che pur non invalidando il matrimonio impedivano che essa incontrasse l'esplicito od implicito consenso comunitario. Non avendo quindi un immediato riflesso sul piano civile i figli avuti all'interno di tale unione non avevano alcuna tutela sul piano ereditario e successorio.

Il tentativo di proteggere la figlia da parte di Antonio se da una parte fa emergere questo aspetto e questa preoccupazione, dall'altra ribadisce, come in altri casi citati che una qualche validità ed importanza di tali unioni segrete ci fosse sul piano civile e che i figli potessero rivendicare un qualche diritto sul patrimonio dei genitori.

Diritto che Francesco, figlio di Giuseppe di Giacomo di Nicoli e Elena Malatesta¹¹⁵ rivendicò in una qualche maniera quando facendo richiesta di una copia dell'atto matrimoniale dopo che” l'uno e l'altra (erano) passati a miglior vita[...]”. Giacomo di Nicoli va segnalato che dopo essere riamato vedovo di Elena si sposò nuovamente in gran segreto nell'ottobre del 1687 con Chiara g. Bortolo Berticeri¹¹⁶. Morto anche Giacomo, il figlio Francesco supplicò “la benignità di SS. Illma, e Rev.ma (per) recuerare la publicatione del detto matrimonio e concedermi la copia ad oggetto, che possi valermene a prò delle mie ragioni”, probabilmente

114 ASPVe Filza 1 Fascicolo n. 85.

115 ASPVe Filza 2 Fascicolo n. 51.

116 ASPVe Filza 2 Fascicolo n.56. Nel fascicolo si trova un documento che attesta il decesso della prima moglie, riportato probabilmente per poter dimostrare la libertà di Giacomo di Nicoli da vincoli matrimoniali.

per proteggersi da possibili rivendicazioni da parte della seconda moglie.

Il caso di Antonio Donati e Laura Gallinaro precedentemente riportato fa emergere un altro aspetto: che le richieste di regolarizzazione più tardive riguardavano il legame con le donne di casa, le domestiche, governatrici o messere. Spesso si trattava infatti di una forma di gratitudine verso un servizio svolto per diversi anni presso la casa di un nobile signore.

Gabriele Zini di anni cinquantacinque, rimasto vedovo da diciannove anni, era stato aiutato dalla “governatrice” ad allevare i figli Carlo e Paolo dopo la morte della moglie, e nel 1678 decise di sposarla segretamente riconoscendo di tale servizio¹¹⁷.

Il parroco che sposò nel 1675 N.H. Bernardo Grandenigo e Giustina di Baldissera di Grosseto ci motiva la scelta di Bernardo di sposarsi con la domestica perché “da lui amata per fedel servitù prestatali e per degne sue qualità”¹¹⁸. Così nell'anno giubilare Donato Rubini decise di sposare Isabella Orsolini, con la quale teneva “da più commercio carnale”, perché “[...]per l'effetto mio verso la sua persona come pure in riguardo al beneficio singolare che ne ricavo dal suo affettuoso governo”.

Un altro elemento curioso riscontrato durante l'analisi dei diversi documenti fu quello di trovare che a contrarre il matrimonio non fosse il parroco di uno dei due sposi ma un prelado diverso. Nel caso già citato di Mario Gambaro e Caterina Cinelli¹¹⁹ a sposarli fu il parroco di San Stino, Francesco Salvietti, che non era loro parroco.

Di fatto era possibile che un sacerdote differente da quello assegnato potesse sposare in gran segreto due persone, in seguito ad una licenza speciale che riceveva sempre dal vescovo.

Lo stesso Francesco Salvietti è protagonista anche della vicenda di Tommaso Giustinian e Margherita Beltrame¹²⁰.

117 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.121.

118 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.109.

119 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.62.

120 ASPVe Filza 2 Fascicolo n.19.

Tommaso infatti, nella richiesta di licenza, parlando del prelado afferma : “benche non sia proprio parroco”.

Analogamente nel caso di Giovanni Bianchini e Periana Zuanne il patriarca concede al sacerdote Zaccaria Carrara di assistere al matrimonio "non ostante che non si Paroco di presente, ne siano della Parochia alcuni de contrahenti"¹²¹.

Stessa formula la troviamo anche per il sacerdote Paolo Fornesi a cui viene concessa la licenza "non ostante che non sia Parocho, ne siano della sua Parochia"¹²² i futuri sposi.

Nei matrimoni segreti non si può dire che gli unici protagonisti del matrimonio fossero i soli due coniugi. Il sacerdote stesso giocava un ruolo non indifferente nella scena matrimoniale. Stava al parroco valutare la situazione e, se non c'erano motivi di scandalo e di disparità eccessive, di accordare il *favor matrimoni*. Sempre a lui spettava il compito di concordare le azioni da fare, di redigere i documenti necessari, di valutare le spese da fare, come quelle legate al lavoro della cancelleria vescovile, e via dicendo. Una sua valutazione troppo precipitosa poteva addirittura costargli una scomunica.

Chi percorreva la strada del matrimonio segreto sapeva di dover costruire una preziosa alleanza con il proprio parroco e a volte era il sacerdote stesso a consigliare questa strada. La soluzione delle nozze segrete si dimostrava infatti una via più morbida, perché eludeva a un conflitto diretto e, non coinvolgendo gli aspetti civili, poteva mantenere lo stato di fatto anche nelle questioni economiche e soprattutto ereditarie, rendendo accettabile per tutti la situazione. Per molte famiglie era infatti vista come una buona soluzione in grado di evitare la dispersione del patrimonio e salvaguardare l'onore.

Egli sapeva poi che linguaggio usare per persuadere ed ottenere la licenza tanto desiderata. Nel caso di Lemoral de Tasis e Isabetta Aldi il pievano si esprimeva in questi termini: “(i coniugi) desiderano di contrher legittimo matrimonio. Sono

121 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.75.

122 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.86.

ambedue nativi di Ven.a et da me benissimo conosciuti, et so certo che tra di loro non vi è alcun impedimento[...]"¹²³

Numerosi nella classe borghese erano poi i matrimoni contratti in seguito ad una gravidanza non cercata, per poter così restituire alla donna violata il suo onore. Il mercante Antonio Gava frequentatore della casa della vedova Francheschina, dopo aver reso "l'utero fecondo" alla figlia di questa, Zanetta Baldi, si trova a contrarre un matrimonio segreto con lei nel 1663, per evitarle la perdita dell'onore, "liberarsi dal peccato" e "per non apportar qualche pregiudizio alla prole"¹²⁴.

Nel 1663 il parroco di Giuseppina, vedova di Mario Diocevandi, chiese urgentemente una licenza per contrarre un matrimonio segreto tra la donna e il ventitrenne Antonio Pagani. Giuseppina infatti dopo che ebbe avuto un "rapporto carnale" con tale Antonio, si trovò "con l'utero fecondo" e il parroco preoccupato che per la giovane età del ragazzo la donna potesse essere abbandonata e lasciata "con nota d'infamia" si mobilitò al fine di poter proteggere la donna offrendole come situazione un matrimonio¹²⁵.

Come abbiamo detto molti erano i casi di matrimoni stipulati segretamente per contrasti di natura economica, ereditaria e dotale che potevano destabilizzare il clima familiare.

Se nei casi già analizzati a rischiare maggiormente erano gli sposi nel caso di cui parlerò ora ad intervenire per paura di incorrere in pericoli per tale matrimonio furono due giovani ragazze: Chiara e Orseta Morosini.

Le due fanciulle affidate allo zio Tommaso Gritti dopo la morte dei genitori, furono spedite dal parente in un monastero dall'altra parte della città.

Lo zio nel 1661 decise di sposare segretamente Marietta Stella con cui coabitava da sei anni, ma l'atto, a quanto pare non rimase protetto dalla segretezza.

123 ASPVe Filza 2 Fasciclo n. 55.

124 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.64.

125 ASPVe Filza 1 Fascicolo n.60.

Esso giunse infatti cinque anni dopo agli orecchi delle giovani donne che scrissero un documento al fine di tutelare la loro dote.

Nel documento citato le ragazze chiesero una copia dell'atto matrimoniale perchè “essendo massime in bisogno per sotisfar li nostri alimenti in monastero per pagar altri debiti et per ricuperar la nostra pocca facolta tenutane oppressa dal sopradetto nostro zio” temevano che con il matrimonio dello zio potessero perdere ogni loro bene.

L'interesse per questo caso risiede nel fatto che nonostante si cercasse di sottrarre la vita privata da occhi indiscreti, il controllo sociale della sfera personale era talmente ancorato alla mentalità della società seicentesca e non solo, che la notizia di un matrimonio segreto riuscì ad emergere arrivando dall'altra parte della città dove si trovavano le fanciulle rinchius¹²⁶.

Gli insiemi di esempi qui riportati fanno emergere come la pratica del matrimonio segreto, più di ogni altra, cercava di rispondere ad esigenze personali ed individuali di libertà che tutti i membri della società volevano, al fine di sottrarsi a modelli istituzionali e a giudizi comunitari sentiti troppo opprimenti e non rappresentativi della propria esistenza.

Il ricorso a tale matrimonio non può quindi essere visto solo come una pratica caratterizzante l'aristocrazia veneziana; l'intero corpo sociale era soggetto ad interessi economici-patrimoniali gestiti, garantiti da una parte dalla sfera politico-istituzionale e dall'altra da strutture consuetudinarie ben ancorate, dalle quali era difficile sottrarsi.

Con il Concilio di Trento e la separazione netta tra il concetto di matrimonio come contratto e come sacramento la Chiesa aveva offerto alle persone la possibilità di una nuova chiave di lettura del matrimonio e in una qualche maniera una nuova libertà.

Si garantì infatti un maggior protagonismo agli individui e alle scelte personali offrendo come strumento il matrimonio segreto, che permetteva loro di soddisfare tali interessi, offrendo la protezione e la benedizione della Chiesa, che esercitava sulla società

un'autorità riconosciuta in tutti i settori. Anche Venezia, come abbiamo potuto osservare, non fu esente dai cambiamenti che stava attraversando la società moderna.

Conclusione

Nella società moderna il confine fra il pubblico e il privato era così permeabile da risultare quasi inesistente, poiché la vita privata veniva plasmata, definita e determinata da poteri istituzionali.

La storiografia, consapevole di questo, ha messo l'accento sull'esperienza della vita privata, privilegiando l'elaborazione della dimensione della 'coscienza' nella ricerca storica. L'individuo diviene pertanto l'oggetto principale dell'indagine, che lo storico afferra all'interno di un conflitto sociale.

Attraverso una prima analisi dei matrimoni segreti ho potuto osservare come essi, nella loro struttura, siano estremamente polivalenti. Dal punto di vista sociale ed istituzionale, questi matrimoni ci evidenziano quale fosse la struttura e la formazione della gerarchia ecclesiastica e dei suoi tribunali, ma soprattutto quale rapporto ci fosse tra la Chiesa e i suoi fedeli. La consapevolezza e l'uso lucido che uomini e donne, anche di ceto medio-basso, facevano degli strumenti giuridici e delle risorse che il diritto offriva loro per risolvere i conflitti, ci mostra una società informata e attiva, volta a cercare di ricostruire nuovi equilibri interni. Pertanto possiamo vedere il matrimonio sia come stabilizzatore sociale che come indicatore di rapporti di potere vigenti.

Da questo punto di vista possiamo affermare che la nascita dell'istituto dei matrimoni segreti, totalmente appannaggio della Chiesa, presenta una duplice considerazione: se da una parte la Chiesa stessa rivendicava il monopolio giurisdizionale del matrimonio, dall'altra dimostrava di non avere il controllo assoluto su di esso.

Il rapporto della Chiesa con le autorità statali si fece sempre più necessario a mano a mano che lo Stato si rafforzava mediante la creazione di diverse magistrature secolari che operavano in campo matrimoniale. Nel caso di Venezia le magistrature coinvolte furono ad esempio : l'Avogaria de Comun' che si occupava di reati di adulterio, bigamia e di sessualità matrimoniale; la Quarantia criminale' e i Procurator' che si preoccupavano invece di calcolare gli alimenti dovuti alle mogli separate, sovrapponendosi

o subentrando al tribunale patriarcale; gli 'Esecutori sopra la Bestemmia' che nel 1577 vennero investiti della competenza di giudicare i reati di seduzione di giovani donne.

Di fronte quindi ad uno Stato sempre più ingerente, la Chiesa corse ai riparti attraverso il Concilio di Trento. Con il Concilio si stabilì che il matrimonio per essere ritenuto valido dovesse essere celebrato dal proprio parroco alla presenza di almeno due testimoni. Gli *sponsali per verba de futuro*, nonostante mantennero il loro carattere impegnativo di fronte alla comunità, di fatto persero la loro essenza, cioè quella di essere il primo vincolo di un matrimonio. Le istituzioni ecclesiastiche in questo modo si fecero garanti dell'unione scindendo il sacramento dal contratto.

I matrimoni segreti che nacquero dopo questa importante riforma rappresentano in parte un tentativo della Chiesa di riprendere in mano il controllo sul matrimonio e la società, messo fortemente in crisi dal potere secolare e dagli interessi famigliari.

Da una parte questi matrimoni potevano essere visti dalle classi medio-alte come uno strumento indispensabile per risolvere le contraddizioni esistenti all'interno delle case aristocratiche, in linea quindi con una politica matrimoniale in grado di assicurare la trasmissione del patrimonio. D'altra parte la Chiesa offriva la possibilità che venissero celebrati dei matrimoni lì dove lo Stato e la famiglia non fossero stati d'accordo, facendo sorgere malumori per le sue implicazioni patrimoniali e successorie. Di fatto la complessità di tale istituto non permise allo Stato di elaborare interventi legislativi per limitare o condannare una pratica sociale sempre più diffusa tra i ceti medio-alti.

Nel periodo preso in esame vediamo come unica risoluzione a tale contrasto quella di una collaborazione e una ripartizione dei ruoli tra autorità laica ed ecclesiastica. Il fenomeno porterà poi ad un'evoluzione successiva che sfocerà nella nascita del matrimonio civile.

Ritornando però ai matrimoni segreti non manca poi di sottolineare anche l'iniziativa e il protagonismo femminile presente in tali carte matrimoniali. Erano le donne stesse ad avviare le pratiche al fine di ottenere la licenza matrimoniale, o che ne facevano richiesta di copia e pubblicazione alla cancelleria patriarcale, con lo scopo di tutelare o rivendicare propri diritti sul patrimonio del marito.

Si dava quindi voce e protagonismo ad una fascia della società che per anni si è ritenuta succube di una struttura sociale fortemente androcentrica.

Le situazioni da me analizzate, pur presentando diverse motivazioni che spingevano i nubendi a sposarsi, presentavano il sistema dei matrimoni segreti come una soluzione al concubinaggio.

La Chiesa vedeva nella convivenza senza la benedizione di Dio una forma di peccato mortale. Di fronte a questo aspetto propriamente dottrinale bisogna sottolineare che tali unioni sfuggivano di fatto sia al controllo ecclesiastico che a quello istituzionale, e si presentavano pertanto come fonte di disordine sociale. Cercare di disciplinare tale fenomeno significava ristabilire l'equilibrio sociale che si andava perdendo in unioni prive di qualsiasi riconoscimento. La Chiesa si rendeva protagonista nella vicenda ponendosi come crocevia tra le esigenze individuali e quelle secolari e di lignaggio.

Il matrimonio segreto quindi, voluto e gestito dal potere ecclesiastico, aveva lo scopo di risolvere i conflitti di interessi, soddisfacendo i desideri personali soprattutto affettivi, senza mettere a rischio la trasmissione del patrimonio, l'onore familiare e il giudizio della comunità, lasciando il matrimonio in una "zona limbo" fino a quando non fosse stato possibile renderlo ufficiale.

Tale istituto però non ha portato sempre alla risoluzione dei contrasti che sorgevano per il patrimonio e la successione creando di fatto, soprattutto nelle classi aristocratiche, la nascita di conflitti tra le parti dove si evidenziavano vuoti nel diritto civile.

Immagini




Fig 1 - Fronte della Filza 1 - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.




Fig 2 - Fronte della Filza 2 - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.




Fig 3 - Esempio di Fascicolo completo in cui sono presenti : la richiesta, la licenza e la registrazione dell'atto - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Amo sig. Lamoral de Taxis g. Ferdinando, et la^{sa} Sabetta
Aldi 24^{mo} in p^{mo} uoto del g. S. Fran^{co} Premuda desiderano di
contraher insieme legitimo matrimonio. Sono ambedue
natiui di Ven^{etia} et da me benissimo conosciuti; et so' certo
che tra di loro non u' e' alcun impedimento. Per giusti
rispetti, che potriano seguire nella casa d'uno di questi,
che al sicuro impedireano l'effetto del sud. matrimonio,
meritano la dispensa della trad publicationi soliti farsi.
Il che attesto con giuramento

Io Pre. Juanud Aldi 6^o Preb^o Tit^o
in S. Maria Formosa

Fig. 4 - Esempio di richiesta di matrimonio segreto - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.




Fig 5 - Secondo esempio di Fascicolo completo in cui sono presenti in ordine: la richiesta, la licenza e la registrazione dell'atto - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

della Chiesa

n.º 161
n.º 451

Gio: Francesco Muratini, per Sua. Mtes. Laltia di Pentria,
Comand. della Palmaria etc.

Concediamo licenza al Sr. Senaro di S. Samuele, che possi ammettere al
matrimonio, che intendono contrahere il Sr. S. Michele Moece-
mago, figlio di Leonardo, co. la Sr. Vittoria Bonetti, fig. del Sr.
Licio Triger, tutti due della Parrocchia di S. Samuele, omittendo
le tre scritte denunziate. De' signoriamo p. queste cause
espresso a bocca del med. Sr. Senaro, ed emanati sendommi
irrevocabili.

Comittendo al med. Sr. Senaro, che non faccia la nota del
Sr. Matrimonio contratto che sia, sopra i libri della ma-
tricia, ma sopra questo libro figlio, e con porti alla
Cancella. ma Palmaria, convenienti sia Matrimony
secreti. Inquis. Dom.

Palmaria di Pentria (no. Senaro 1660 a. d. d.)

Bac. Gerolamo

Gio: Francesco Muratini

Fig 6 - Esempio di licenza redatto dalla cancelleria patriarcale - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.




Fig 7 - Sigillo patriarcale - Foto dell'Autrice tratte da ASVe




Fig 8 - Firma e sigillo patriarcali - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.




Fig 9 - Secondo esempio di firma e di sigillo patriarcale - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Lionano della Chiesa

A di Febraio 1660 a Nacuitate Dni.

Disposate tutte tre le publiche solite, siccome appar hincza nell
Tale scritto foglio. Io P. Giac. Barcelli Lionano della Chiesa Lau-
chiale, et Collegiato & S. Samuel ho interrogato il M. H. & Niccol.
Mocenigo fu & Leonardo, et la S. Vittoria Bonetti & del g.
Piero Trigger tutti due della nostra Parochia, et riceuuto il
loro rambienute consono, solennem^{te} per uerba de quibus li ho
congiunti in matrimonio nella Chiesa picciola de RR. LL. Capuccini
della Quercia alla presenza delli Testimonij infrascritti; Et
subito doppo ho celebrato la mensa del spozalicio nella
Chiesa, et ho benedetto li soprascritti alla presenza delli
Testimonij.

Testimonij — Il M. R. Sig. P. Antonio Lambelli Terzo Prete in S. Trouaso.
Il M. Sig. Ferigo Forzi g. Raffael della Parochia d. S. Agnese.

Di Chiesa a d. Feb. 1660 a N. D. — In quoz. eadem, et c.

Io P. Giac. Barcelli Lionano
d. propria mano.

Fig 10 - Esempio di registrazione dell'atto matirmoniale in cui vengono evidenziate le firme dei testimoni - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Faccio fede Io *Girolamo Casare* Capellano in Santa Giustina
come adì 26 del mese di *Novembre* 1677 hanno contratto ve-
ro, & legitimo Matrimonio per parola di presente il *Muro, Pevro Giulio*
condo Saingher della Parochia di *Santa Giustina* & la *Mad. Giacomina* figlia di *Don. Corradi* del Ven.
& sono stati Spofati nella Chiesa di *S. Giustina* il tutto come
comanda la Santa Madre Chiesa, & in fede della verità &c.

Di Chiesa adì *16 Gennaio* 1677 *MV*

In quorum fidem, &c. Io qual di sopra di proprio *segno*

Fig 11 - Unico esempio di registrzione dell'atto trascritto a stampa - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

R.^{mo} Sig.^l

Supplico V.^{ra} M.^a io Zanetta q. Girolamo
Sandolfi consorte del S.^r Antonio Alessi con-
cedermi la fede del mio Matrimonio esistente
in Secretaria, e celebrato dell' anno 1675 per
servirmene in gravi miei interessi. e farra che
sij consignata al S.^r Dottor P. Oratio Accorsi.

Io Zanetta
Supplico come sopra

Fig 12 - Esempio di richiesta di copia da parte della moglie
- Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Essendo seguito già due anni in circa matrimonio
severo tra li S.^{ri} Sappo figliolo del sig: Giacomo di
Miochi e la sig: Elena Malacosta q.^m Redolfo.
et essendo L' uno e l' altro passati a miglior vita
quena sotto il di 17 Aprile 1667 e quello sotto il
di 17 Maggio 1667. So Francesco figl: delli sudetti
supplicò la benignità di S. M.^a e Re.^m di
verare la publicatione del detto matrimonio
e concedermi se copia ad oggetto che possi valer-
mene a pro' delle mie ragioni

Fig 13 - Esempio di richiesta di copia e di pubblicazione dell'atto da parte di un figlio - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Die 7. Januarij 1662. a. 8. D.
Reputatum fuit mandatum et ad tractum
de Chiasco pro' contrahendo fuit copia
authentica pres.^a A. D. Joanni Alt.

Fig 14 - Unico esempio di richiesta di copia dell'atto matrimoniale con sigillo - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

3^{mo} Sig.
Supplico humil^{te} V. S. R.^{ma} conceder licenza, che sij data
copia dalla Cancelleria Patriarcal del Matrim.^o se-
creto seguito li giorni passati tra me Andrea
Formenti g. Zuanne della Contra di S. Pio, et
la Sig.^{ra} Marina de Vicenzo da Venetia D.^o Bise-
ghin della Parochia di S. Trouaso, che della par-
te di V. S. R.^{ma}
Di Casa 30 Ag.^{to} i 1686
Io Andrea Formenti

Fig 15 - Esempio di richiesta di copia da parte del marito - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Matrimonium secretum inter Dn^m
Laurentium f: Francisci (Coadiutor)
et Angelam f: Francisci Gasparini
1669. 1^o Maij

Fig 16 - Esempio di retro del fascicolo in cui vengono riportati i nomi degli sposi e la data del matrimonio - Foto dell'Autrice tratte da ASPVe.

Fonti Archivistiche

1. Archivio di Stato di Venezia, Comune di Venezia, Compilazione Leggi, busta 277.
2. Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, Comune di Venezia, Sezione Antica Archivio segreto, matrimoni segreti, Filza 1, Fascicoli 1- 125.
3. Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, Comune di Venezia, Sezione Antica Archivio segreto, matrimoni segreti, Filza 2, Fascicoli 1- 62.

Bibliografia

1. A. Bellavitis, N. M. Filippini e T. Plebani, *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, QuiEdit, 2012.
2. B. Mugnai, A. Secco, *La guerra di Candia 1645-69*, Soldiershop, 2011.
3. C.N.L. Brooke, *Il matrimonio nel Medioevo*, il Mulino, 1991.
4. C. Cristellon, *La carità e l'eros*, Il Mulino, 2010.
5. C. Povolo, *L'emergere della tradizione, saggi di antropologia giuridica (secoli XVI-XVIII)*, Cafoscarina, 2015.
6. D. Lombardi, *Storia del matrimonio dal medioevo ad oggi*, il Mulino, 2008.
7. E. Ferasin, *Matrimonio e celibato al Concilio di Trento*, Lateranum, 1971.

8. E. Olmi, *Sposarsi nel Medioevo: percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma: Viella, 2010.

9. F. Mutinelli, *Annali urbani di Venezia: dall'anno 810 al 12 maggio 1797*, Venezia: Tip. G.B. Merlo 1841.

10. G. Cozzi, *Il dibattito sui matrimoni clandestini, vicende giuridiche, sociali, religiose dell'istituzione matrimoniale tra medioevo ed età moderna*, dipartimento degli studi storici, 1985-86.

11. G. Cozzi – M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma*, Torino, UTET, 1986.

12. G. Cozzi- M. Knapton – G. Scarabello, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, UTET, 1992.

13. G. Benzoni e G. Gozzi, *Storia di Venezia, dalle origini alla caduta della Serenissima*, Enciclopedia Treccani Roma, vol. VII,1997 .

14. G. L. Potestà, G.Vian, *Storia del cristianesimo*, il Mulino, 2010.

15. J. Alberigo, P-P. J.C. Leonardi e P. Prodi, *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Centro di doc. Istituto per le scienze religiose, Bologna, Nove, 1962.

16. J. Pitt- Rivers, *The fate of Shechem, or the politics of sex*, Cambridge University Press, 1977.

17. J. Bossy, *Christianity and Community in the West, 1400- 1700*, Oxford University press, 1987.

18. J. Goudemet, *Il matrimonio in occidente*, Società ed. internazionale, 1989.

19. L.M. De Bernardis, *il Matrimonio di coscienza*, CEDAM, 1935.

20. M. Buonanno, *Le funzioni sociali del matrimonio. Modelli, regole della scelta del coniuge dal XIV al XX secolo*, Ed. di Comunità, 1980.
21. M. De Giorgio e C. Klapisch-Zuber, *Storia del matrimonio*, Roma: Laterza, 1996.
22. P. Prodi e W. Reinhard, *Il Concilio di Trento e il moderno*, il Mulino, 1996.
23. Sac .A. Niero, *I patriarchi di Venezia, da Lorenzo Giustinian ai giorni nostri*, Studium Cattolico Veneziano, 1961.
24. S. Saidel Menchi, D. Quaglioni, *Matrimoni in dubbio, unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, il Mulino, 2001.
25. T. Plebani, *Matrimoni Segreti a Venezia tra XVII E XVIII secolo*, in *La Justice Des Familles* a cura di Anna Bellavitis e Isabelle Chabot, Ecole Francaise de Rome, 2011.
26. T. Plebani, *Un secolo di sentimenti, amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2012.
27. V. Hunecke, *Il patriziato veneziano alla fine della repubblica: 1646- 1797. Demografia, famiglia e ménage*, Roma, 1997.

Sitografia

sito: www.archiviostoricodelpatriarcatodivenezia.it

sito: www.archiviodistatovenezia.it

sito: www.websideofhistory.it

